



Avvocato  
*Fasano*





## **SOS MOBILITÀ**

### **GUIDA PRATICA ALLA MOBILITA’ DOCENTI**

**Con formulari e modelli da scaricare ed allegare  
nella sezione D in IOL**

**Speciale reclami**

**Speciale sezione “botta e risposta” con il nostro  
“oracolo FEDELINO”**

PREFAZIONE

La mobilità docenti è alle porte ed, in attesa che si concretizzi la pubblicazione del CCNI scuola 2018/ 2019, abbiamo pensato di rendere meno “tediosa” la compilazione della domanda di mobilità a tutti i docenti che si stanno apprestando a fare i conti con IOL e le sue *simpatiche* :) sezioni.

In questo prontuario abbiamo inserito la nostra esperienza in materia di DIRITTO SCOLASTICO, maturata nel corso degli anni grazie anche ai giudizi che abbiamo istruito e che stiamo istruendo su tutta la penisola contro il MIUR, molti dei quali conclusosi in termini positivi.

In base alle motivazioni di sovente rese dal MIUR in giudizio – spesso accolte da qualche giudice del lavoro – abbiamo deciso di elaborare, confezionare e pubblicare per voi i modelli da inserire in allegato D alla domanda di mobilità, al fine di *rendere la vita alquanto difficile* (e di questo ne godiamo un po’ e ne andiamo fieri) ai dirigenti ministeriali, ove si dovesse concretizzare, da parte delle amministrazioni scolastiche e del MIUR, la negazione dei vostri sacrosanti e bellissimi diritti.

Sì, avete capito bene: i diritti sono bellissimi e non possono essere affievoliti dal cattivo di turno che cogita solo sul proprio tornaconto.

I diritti, invero, occorre farli esplodere in tutto il loro splendore. Perché i diritti sono di tutti e non per pochi.

Oggi, questo prontuario, cerca di mettere sotto le luci della ribalta I DIRITTI, troppo spesso calpestati, annullati, frullati e miscelati dalla grave incompetenza di chi - in teoria - dovrebbe aver piena contezza della legislazione in materia di diritto scolastico nazionale e, soprattutto, comunitaria.

Nella pratica odierna ciò – con grave nostro rammarico – non si verifica. Troppo spesso abbiamo assistito al calpestio incurante del docente, della sua dignità personale e familiare e, perché no? a questo punto dobbiamo gridarlo a lapalissiane lettere: “*DELLA DIGNITÀ ECONOMICA, SPAZZATA DA UNA MOBILITA’ INSANA CHE HA RESO LA VITA IMPOSSIBILE A MIGLIAIA DI INSEGNATI CHE VANTANO ANNI DI SERVIZIO, DI PRECARIATO, ABILITAZIONI, SPECIALIZZAZIONI, FAMILIARI CON 104, PRE RUOLO PARITARIE, CONCORSI VINTI E ...CHI PIÙ NE HA PIÙ NE METTA!*”

Questo prontuario vuole dare voce ad un coro: a tutti i docenti immobilizzati, esiliati, spaesati che debbono fare i conti con il sistema IOL.

Il prontuario è suddiviso nelle seguenti sezioni:

1. SEZIONE MODULISTICA: molte vostre pretese su IOL non possono essere inserite. Poi accade che il MIUR in Giudizio si sveglia dal suo beffardo torpore e solleva l’“inammissibilità del ricorso perché il docente non ha incastrato la richiesta su IOL (*id est*: 104 per mobilità interprovinciale, paritarie etc etc). Grazie, enunciamo noi! Se il CCNI non prevede l’inserimento ed IOL non lo contempla, come deve fare lo *sfigato* docente per intercalarlo? Bene, la soluzione la diamo noi al MIUR. *Non lo metti, non me lo vuoi fare inserire, così pensi di fregarmi? E no, mio caro, così non funziona. Noi lo inseriamo lo stesso con dei modelli che il docente avrà cura di allegare in sezione D ed avrà anche cura di inviare a mezzo PEC come specifica istanza. Tiè!*

2. SEZIONE RECLAMI: una volta compilata la domanda di mobilità se il docente non ottiene ciò che desidera deve

obbligatoriamente reclamare. Lo dice il CCNI, non ci sono Santi che tengano. Il reclamo o la conciliazione sono gli unici strumenti legali che permettono l'istruzione di un eventuale ricorso. Altri strumenti non esistono in rerum natura ed anche in rerum diritto, benché alcuni pensino il contrario. Quindi, nessun termine di 60 giorni per impugnare il trasferimento secondo la normativa delle decadenze che si applica, invero, SOLO in materia di licenziamenti e trasferimenti coattivi. Vogliamo ricordare ad alcuni *geni* del diritto (che dovrebbero fare invero i geni delle lampade) che la mobilità è volontaria ed ha durata triennale. Indi, il termine di 60 *die* non si applica! Questo termine è previsto solo ed ESCLUSIVAMENTE per i trasferimenti *imposti* dal datore di lavoro. I reclami, le impugnazioni e tutto quello che concerne la mobilità docenti hanno unica fonte: IL CCNI, oltre la normativa in materia di diritto scolastico. Tutto il resto è noia.

3. SEZIONE FEDELINO: Il nostro piccolo oracolo scolastico – da noi affettuosamente appellato “*FEDELINO*” (ogni riferimento a nomi, cose, persone, ministre o minestre è puramente casuale) si è dato le domande e le risposte da solo! Potete leggerlo in questa sezione vocale in cui proponiamo i quesiti che molti di voi pongono in vista della compilazione ed invio della domanda.

4. SEZIONE GIURISPRUDENZIALE: in questa sezione facciamo il punto della situazione. E' dovere dei legali essere sinceri e concreti. In questi mesi, da quando si è aperta la mobilità nel 2016, abbiamo istruito tanti ricorsi appurando quali Tribunali sono favorevoli e quali contrari. Dal mese di dicembre 2017 abbiamo chiara una cosa: conosciamo TUTTI i Tribunali negativi e positivi. Qui troverete la risposta. Se il vostro foro è tra quelli acidi e cattivi, non demordete: c'è sempre la soluzione del TAR e del Giudice Comunitario per digerire il rospo senza far ricorso al Gaviscon.

Speriamo quindi di aver fatto cosa gradita e simpatica. Questo prontuario è un gesto di riconoscenza per tutti i docenti che in questi mesi si sono rivolti al nostro studio e che con fiducia e passione continuano ad appoggiarsi alla nostra professionalità. Non solo. E' per tutti i docenti che devono barcamenarsi tra i meandri oscuri della mobilità. La selva oscura non la varcò solo Dante nel mezzo del cammin della sua vita. Oggi, nel mezzo del cammin della vita, migliaia di brave persone sono state catapultate in situazioni assurde. Non si può pretendere che 40, 50 anni che hanno costruito vita e famiglia in un luogo, abbandonino tutto per trasferirsi in ambiti distanti migliaia di km. Chi ha progettato questo sistema ha fallito miseramente, dimostrando di non avere alcuna competenza tecnica, ma ancor di più, di non possedere alcun elemento di moralità.

La mobilità docenti è una grave infamia giuridica frutto di un sistema di governo che sta giocando al *fanta diritto*.

Con i diritti, pur tuttavia, non si gioca. Con i diritti si deve fare solo una cosa: marciare e non già claudicare. Fino a quando i nostri governanti non capiranno questo elementare concetto, saremo distanti anni luce dal concetto di Stato di Diritto.

Spero che il mio prontuario Vi sia utile e di ristoro. Nell'augurare a TUTTI di riabbracciare il proprio ambito di residenza, porgo i miei migliori auguri per la nuova mobilità 2018/2019.

**Avv. Angela Maria Fasano**



VIA CATANIA 42 C – PALERMO  
TEL. 091341301  
PEC STUDIOLEGALEAVVOCATOFASANO@PEC.IT

*La vera civiltà è quando ciascun uomo dà a ciascun altro ogni diritto  
che pretende per se stesso. (Robert Green Ingersoll)*



VIA CATANIA 42 C – PALERMO  
TEL. 091341301  
PEC STUDIOLEGALEAVVOCATOFASANO@PEC.IT

## SEZIONE I – MODULISTICA



Le istanze di riconoscimento devono essere inserite in allegato D e poi anche inviate a mezzo PEC o RA all'ATP che elaborerà il Vostro movimento. Dovete allegare tutti i documenti giustificativi sempre in formato PDF.

BUONA MOBILITÀ!

1) **ISTANZA RICONOSCIMENTO PRECEDENZA EX ART. 33  
LEGGE N. 104/1992 PER IL DOCENTE DELLA MOBILITÀ  
INTERPROVINCIALE CHE ASSISTE UN FAMILIARE IN  
CONDIZIONE DI GRAVITÀ EX ART. 3 COMMA 3**

Spett.le

**MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA**

Viale Trastevere 76/a

ROMA

**USR** di \_\_\_\_\_

**ATP** di \_\_\_\_\_

Via PEC a:

**OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITA' ANNO\_\_\_\_\_ Istanza  
riconoscimento precedenza ex art. 33 legge 104/1992 per il  
docente della mobilità provinciale che assiste un familiare in  
condizione di gravità ex art. 3 comma 3**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_

CF: \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

In servizio presso \_\_\_\_\_

Considerato che il sistema IOL non permette l'inserimento della precedenza che di diritto spetta allo scrivente in merito alla posizione di cui all'oggetto con la presente

**CHIEDE**

Il riconoscimento del diritto ***di precedenza ex art. 33 Legge 104/1992 per il docente della mobilità provinciale che assiste un familiare in condizione di gravità ex art. 3 comma 3 essendo referente unico***

***di*** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

E' bene all'uopo rammentare che tale precedenza, secondo norme imperative, consiste nella possibilità riconosciuta al personale scolastico di essere trasferito/assegnato nel comune ***ove risulti domiciliato il soggetto disabile***. Negare tale precedenza ai soli docenti della fase interprovinciale come il richiedente è atto lesivo del principio di cui all'art. 3 della Costituzione. Tale condotta, allora, così come consacrata con l'Ordinanza Ministeriale è stata resa palesemente *contra legem*.

Indipendentemente dalla fase di mobilità, infatti, l'art. 601 del D.lgs. n. 297/94, stabilisce che: "***Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità***".

La Legge stabilisce questo. La Contrattazione, invece, senza congrua motivazione, vi ha derogato in modo illegittimo.

Non solo: tale precedenza rappresenta un diritto del ricorrente, come documentato nella domanda ed in particolare dalla certificazione personale dei titoli e preferenze allegata alla stessa, atteso che l'art.33 comma 5 della legge 104/1992, come modificato statuisce che: *“il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”*.

La natura di tale norma (art.33) è chiaramente di “NORMA IMPERATIVA” in quanto collocata all'interno di una legge contenente *“i Principi dell'Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate”* che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.

Alla luce di quanto sopra allega: 1) verbale accertamento medico sanitario disabile con documento di identità 2) dichiarazione di eventuali parenti che non possono occuparsi del disabile più documento di identità 3) certificato di residenza.

Certo di un vostro positivo riscontro

Porgo distinti saluti

Data

firma

2) **ISTANZA RICONOSCIMENTO PRECEDENZA EX ART.21  
LEGGE N. 104/1992**

Spett.le

**MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA**

Viale Trastevere 76/a

ROMA

**USR** di \_\_\_\_\_

**ATP** di \_\_\_\_\_

Via PEC a:

**OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITA' ANNO \_\_\_\_\_ Istanza  
riconoscimento precedenza ex art. 21 legge 104/1992**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_

CF: \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

In servizio presso \_\_\_\_\_

Considerato che il sistema IOL non permette l’inserimento della precedenza che di diritto spetta allo scrivente in merito alla posizione di cui all’oggetto con la presente

**CHIEDE**

Il riconoscimento del diritto **di precedenza ex art. 21 Legge 104/1992**

Alla luce di quanto sopra allega: 1) verbale accertamento medico sanitario con documento di identità

Certo di un vostro positivo riscontro

Porgo distinti saluti

Data

Firma

3) **ISTANZA RICONOSCIMENTO PUNTEGGIO PRE RUOLO  
PARITARIE**

Spett.le

**MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA**

Viale Trastevere 76/a

ROMA

**USR** di \_\_\_\_\_

**ATP** di \_\_\_\_\_

Via PEC a:

**OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITA' ANNO \_\_\_\_\_ Istanza  
riconoscimento pre ruolo paritarie**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a \_\_\_\_\_

CF: \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

In servizio presso \_\_\_\_\_

Considerato che il sistema IOL non permette l'inserimento del punteggio che di diritto spetta allo scrivente in merito alla posizione di cui all'oggetto con la presente

### **CHIEDE**

***Il computo dell'intero punteggio pre ruolo maturato in relazione al servizio prestato in istituti scolastici paritari ai fini della presente domanda di mobilità come da certificati allegati per un totale di punti \_\_\_\_\_ avendo superato i 180 giorni di servizio.***

Ora, è importante considerare, che nel momento in cui il/la docente è entrata nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private **le è stato riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale** nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento (GAE) per il ruolo e per le nomine a tempo determinato. **Ragion per cui non si vedono le motivazioni che spingono il MIUR oggi a negarlo.**

*“I servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali” Non possono residuare dubbi quindi l'illegittimità con riguardo alle molteplici disposizioni normative sopra richiamate in materia di parità scolastica, della contestata disposizione di CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di uguaglianza e di imparzialità della PA (art. 3 e 97 costituzione), non essendovi ragione per discriminare si in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. La legge nazionale sulla parità scolastica, il diritto allo studio e all'istruzione (L. 10 marzo 2000, n. 62), prevede all'articolo unico che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico.*



*Id est: «il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.*

*La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita (Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517).*

Si allegano i seguenti documenti: 1) certificati di servizio.

Certo di un cortese riscontro porgo distinti saluti

Data

Firma

4) **ISTANZA RICONOSCIMENTO SSIS**

Spett.le

**MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA**

Viale Trastevere 76/a

ROMA

**USR** di \_\_\_\_\_

**ATP** di \_\_\_\_\_

Via PEC a:

**OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITA' ANNO \_\_\_\_\_ Istanza  
riconoscimento TITOLO SSIS**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_

CF: \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

In servizio presso \_\_\_\_\_

Considerato che il sistema IOL non permette l'inserimento del TITOLO che di diritto spetta allo scrivente in merito alla posizione di cui all'oggetto con la presente

**CHIEDE**

Valutare ai fini della mobilità il punteggio SSIS posseduto per un totale **pari a punti 12.**

Il titolo di specializzazione, infatti, del tutto immotivatamente, è stato estromesso dal computo del punteggio utile per la composizione della graduatorie di mobilità in relazione alla posizione della docente Russo. Una privazione grave, illegittima e priva di base ratificante. Non vi è a chi non sfugge la circostanza che tale punteggio era stato pienamente riconosciuto ai fini dell'assunzione a tempo indeterminato. E la *ratio* non è di poco conto. **Esiste, infatti, un fondamento legislativo al riconoscimento di un valore aggiunto all'abilitazione SSIS rispetto alle altre abilitazioni all'insegnamento.** Alle abilitazioni SSIS va attribuito un punteggio aggiuntivo rispetto a quello spettante per l'abilitazione conseguita secondo le norme previgenti all'istituzione delle scuole e più elevato rispetto a quello attribuito per la frequenza di altre scuole e corsi di specializzazione universitari. \_Allego alla presente: 1) titolo SSIS.

Certo di un Vostro positivo riscontro, porgo Distinti saluti.

Data

firma

5) **ISTANZA RICONOSCIMENTO PRECEDENZA PER MINORE  
DI ETÀ INFERIORE A 36 MESI**

Spett.le

**MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA**

Viale Trastevere 76/a

ROMA

**USR** di \_\_\_\_\_

**ATP** di \_\_\_\_\_

Via PEC a:

**OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITA' ANNO \_\_\_\_\_ ISTANZA  
RICONOSCIMENTO PRECEDENZA PER MINORE DI ETÀ  
INFERIORE A 36 MESI** ex art. 42-*bis* d.lgs. 151/01

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_

CF: \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

In servizio presso \_\_\_\_\_

Considerato che il sistema IOL non permette l'inserimento della precedenza che di diritto spetta allo scrivente in merito alla posizione di cui all'oggetto con la presente

### **CHIEDE**

Di fruire del diritto di precedenza ex art. 42-**bis** d.lgs. 151/01 in materia di ricongiungimento familiare con figli di età inferiore a 3 anni.

Il Decreto Legislativo n. 151/2001 [*“Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità”*], nel disciplinare *“i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno economico alla maternità e alla paternità”*, reca in sé un complesso di norme davvero importante per la tutela e il sostegno della famiglia.

Una delle più rilevanti, anche alla luce della durata del beneficio che è in grado di assicurare, è certamente quella contenuta nell'art. 42 bis in cui il Legislatore, recependo le direttive comunitarie dirette a **tutelare l'istituto della famiglia**, ha previsto che: *“1. Il genitore con figli minori fino a tre anni di età dipendente di amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, può essere assegnato, a richiesta, anche in modo frazionato e per un periodo complessivamente non superiore a tre anni, ad una sede di servizio ubicata nella stessa provincia o regione nella quale l'altro genitore esercita la propria attività lavorativa, subordinatamente alla sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva e previo assenso delle amministrazioni di provenienza e destinazione. L'eventuale dissenso deve essere motivato e limitato a casi o esigenze eccezionali. L'assenso o il dissenso devono essere comunicati all'interessato entro*

*trenta giorni dalla domanda. 2. Il posto temporaneamente lasciato libero non si renderà disponibile ai fini di una nuova assunzione.”.*

La norma rientra inequivocabilmente tra quelle poste a tutela dei valori inerenti la famiglia e, in particolare, la ***cura dei figli minori in tenerissima età con entrambi i genitori impegnati in attività lavorativa***, assicurati dagli art. 29, 30, 31 e 37 della Costituzione i quali, nel postulare i diritti-doveri dei genitori di assolvere gli obblighi loro assegnati nei confronti della prole, promuovono e valorizzano gli interventi legislativi volti a rendere effettivo l’esercizio di tale attività.

Allega alla presente: 1) certificato di stato di famiglia 2) certificato di residenza minore 3) certificato servizio coniuge.

Certo di un Vostro positivo riscontro, porgo Distinti saluti.

Data

firma

6) **ISTANZA RICONOSCIMENTO GENERICA**

Spett.le

**MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA**

Viale Trastevere 76/a

ROMA

**USR** di \_\_\_\_\_

**ATP** di \_\_\_\_\_

Via PEC a:

7) **OGGETTO: DOMANDA DI MOBILITA' ANNO** \_\_\_\_\_  
**ISTANZA RICONOSCIMENTO** \_\_\_\_\_

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_

CF: \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

In servizio presso \_\_\_\_\_

Considerato che il sistema IOL non permette l'inserimento DEI TITOLI E PRECEDENZE che di diritto spettano allo scrivente in merito alla posizione di cui all'oggetto con la presente

**CHIEDE**

Il riconoscimento di punti\_\_\_\_\_

Il riconoscimento della precedenza\_\_\_\_\_

Allego alla presente i seguenti documenti:\_\_\_\_\_

Certo di un Vostro positivo riscontro, porgo Distinti saluti.

Data

firma



**DICHIARAZIONE PERSONALE DA ALLEGARE  
ALLA DOMANDA DI MOBILITA' DEL PERSONALE DOCENTE**

Il/La sottoscritto/a .... nat. il ....a .... Prov. ....  
docente a tempo indeterminato della scuola ..... classe di concorso .....  
titolare presso ..... in servizio presso .....

***ai fini dell'attribuzione dei punteggi e per beneficiare delle specifiche  
disposizioni contenute nell'O.M. e nel CCNI per la mobilità dell'a.s.***

---

**DICHIARA QUANTO SEGUE, SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ,**  
ai sensi del DPR n. 445/2000 e successive modifiche e integrazioni, consapevole  
delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di falsa dichiarazione

**Residenza**

- di essere residente in ... Via/Piazza ... n. ....int.  
.... distretto ..... (*limitatamente ai comuni con più distretti*)
- che la decorrenza dell'iscrizione anagrafica è anteriore di tre mesi alla data di  
pubblicazione dell'O.M. concernente la mobilità

**Situazione familiare**

che la composizione del proprio nucleo familiare è la seguente:

**Comune di ricongiungimento**

- che il familiare: ..... coniuge/genitore/figlio a cui intende ricongiungersi è residente nel  
Comune di ..... con decorrenza dell'iscrizione anagrafica anteriore di tre mesi alla  
data di pubblicazione dell'O.M. concernente la mobilità/*oppure* ove è stato trasferito  
per servizio il ..... (*nei tre mesi antecedenti alla data di pubblicazione  
dell'ordinanza sulla mobilità*)

### **Titoli valutabili**

di essere in possesso dei seguenti titoli valutabili:

- di essere inserito nella graduatoria di merito del concorso ordinario per esami e titoli per l'accesso al ruolo di scuola ..... (*infanzia/primaria/secondaria di I/II grado*) di livello pari o superiore a quello di appartenenza, indetto con D.M. n. .... del ....., posizione ..... con punti ..... per l'insegnamento di ..... classe di concorso ..... e di aver superato la prova facoltativa di lingua inglese nella scuola primaria;
- di essere inserito nella graduatoria di merito del seguente ulteriore concorso pubblico per esami e titoli per l'accesso al ruolo di scuola ..... (*infanzia/primaria/secondaria di I/II grado*) di livello pari o superiore a quello di appartenenza indetto con D.M. n. .... del ....., posizione ..... con punti ..... per l'insegnamento di ..... classe di concorso .....; (*solo per le domande di passaggio*)
- di essere in possesso diploma biennale di specializzazione conseguito in corso post-laurea ..... presso ..... nell'anno .... per la seguente disciplina/nell'ambito delle scienze dell'educazione .....
- di essere in possesso, oltre al titolo di studio necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza, di diploma universitario (*laurea breve o di primo livello o diploma ISEF*) conseguito presso ..... il .....
- di essere in possesso di corso di perfezionamento/master post-universitario di 1° o di 2° livello di durata non inferiore ad un anno ..... attivato dall'Università di ..... nell'a.a. .... (*a decorrere dall'anno accademico 2005/06 saranno valutati esclusivamente i corsi di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale*)
- di essere in possesso, oltre al titolo di studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo di appartenenza, di laurea con corso di durata almeno quadriennale (*ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie*), di laurea magistrale/specialistica, di diploma accademico di secondo livello, di diploma di accademia di belle arti e/o di conservatorio di musica vecchio ordinamento conseguito entro il 31.12.2012, conseguito presso ..... il .....
- di essere in possesso di "Dottorato di ricerca" conseguito nell'a.a. .... presso ..... (*un solo titolo*);

- (solo per la scuola primaria) di aver frequentato corso di aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica per la lingua ..... nell'anno ..... presso .....; (*un solo corso*)
- di aver partecipato agli esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria (*fino all'a.s. 2000/2001*) per l'a.s./gli aa.ss. .... in qualità di .....
- Certificati CLIL di Corso di Perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera di cui al D.D. n. 6 del 16.4.2012 rilasciato da strutture universitarie in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, co. 3 del D.M. del 30.9.2011. (*NB: il certificato viene rilasciato solo a chi è in possesso di certificazione di Livello C1 del QCER, ha frequentato il corso metodologico, sostenuto la prova finale*)
- di essere titolare di posto/classe di concorso in esubero provinciale e di aver prestato servizio in utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il passaggio nell'a.s. 2014/15 classe di concorso .....

### **Titoli professionali**

- di essere in possesso di abilitazione/idoneità all'insegnamento per posti di personale educativo/scuola infanzia/primaria/secondaria per la classe di concorso/ambito disciplinare .... conseguita il .....a seguito di laurea in scienze della formazione/diploma di didattica della musica/diploma accademico abilitante di secondo livello/SSIS/TFA conseguito presso ..... il ..... oppure concorso ordinario/concorso riservato/sessione riservata di abilitazione indetto con D.M./O.M. .... dal ....., con punti .....
- di essere in possesso di titolo di studio conseguito al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3)
- di essere in possesso del seguente titolo per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola primaria (*cancellare l'opzione che non interessa*) conseguito presso .... il .... /indetto con D.M./O.M. .... dal .....:
  - a) superamento concorso per esami e titoli a posti d'insegnante elementare con il superamento anche della prova facoltativa/obbligatoria di lingua inglese, ovvero sessioni riservate per il conseguimento dell'idoneità nella scuola elementare con superamento della prova di lingua inglese;

b) attestato di frequenza dei corsi di formazione linguistica in servizio autorizzati dal ministero; oppure c) possesso di laurea in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per l'insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria;

d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all'estero con collocamento fuori ruolo relativamente all'area linguistica della zona in cui è stato svolto il servizio all'estero

- di essere in possesso di titolo di studio ..... di accesso alla classe di concorso ..... della tabella C, conseguito presso ..... il .....
- di essere in possesso di titolo di specializzazione per il sostegno polivalente/per minorati della vista-udito – psicofisici, del titolo Montessori/Agazzi ....., conseguito il ....., presso ..... ai sensi di .....

Certo di un Vostro positivo riscontro, porgo Distinti saluti.

Data

firma



VIA CATANIA 42 C - PALERMO  
TEL. 091341301  
PEC STUDIOLEGALEAVVOCATOFASANO@PEC.IT

## ***SEZIONE II - RECLAMI E CONCILIAZIONI***

Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente, nonché, avverso la valutazione delle domande, l'attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, è consentita la presentazione, da parte del **personale interessato, di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato.** I reclami sono esaminati con l'adozione degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i successivi 10 giorni e comunque non oltre la data di inserimento a sistema delle domande fissata dall'OM. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi. 2. Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL29/11/2007, tenuto conto delle modifiche in materia di conciliazione ed arbitrato apportate al Codice di Procedura Civile dall'art. 31 della legge 4 novembre 2010 n. 183, ***facendone richiesta entro 10 giorni*** dalla pubblicazione degli esiti all'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale hanno presentato la domanda. In caso di conciliazioni relative a trasferimenti verso province di diversa regione, l'Ufficio che ha ricevuto la domanda acquisisce la valutazione dell'Ufficio scolastico regionale competente per la provincia richiesta. Non saranno prese in considerazione altre forme di contestazione dell'esito del trasferimento se non quelle previste in sede di giustizia amministrativa o civile. 3. L'accesso agli atti relativi alle procedure di mobilità è di competenza dell'Ufficio dell'Amministrazione presso il quale è stata presentata la domanda di mobilità. Detto Ufficio provvederà ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dell'amministrazione. L'esito del movimento viene notificato a ciascun docente compresi quanti non hanno ottenuto il trasferimento.

***SE IL TUO MOVIMENTO SI È CONCRETIZZATO IN MODO  
ILLEGITTIMO DEVIFARE MOTIVATO RECLAMO O  
CONCILIAZIONE ENTRO 10 GIORNI. L'EVENTUALE AZIONE  
LEGALE POST RECLAMO LA POTRAI PROPORRE ENTRO IL  
TRIENNIO.***

**1. RECLAMO AVVERSO GRADUATORIA INTERNA**

Al Dirigente Scolastico \_\_\_\_\_

Oggetto: **reclamo avverso la graduatoria d'istituto per l'individuazione dei soprannumerari.**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_ nato/a a  
\_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

residente a \_\_\_\_\_ in via/piazza \_\_\_\_\_ n.  
\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ in servizio presso l'Istituto  
\_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_ presa

visione della graduatoria interna per l'individuazione dei  
soprannumerari pubblicata all'albo della  
scuola il \_\_\_\_\_,



***PROPONE RECLAMO***

avverso la suddetta graduatoria per i seguenti motivi

---

---

---

---

---

Pertanto, per i motivi sopra esposti, il/la sottoscritto/a chiede la rettifica della graduatoria interna d'istituto e di essere reintegrato/a nei propri diritti.

Data

firma

**2. RECLAMO (contenzioso) DEL CCNI SCUOLA PER  
MANCATO RICONOSCIMENTO PUNTEGGI E PRECEDENZE**

Spett.le

**MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA' E RICERCA**

Viale Trastevere 76/a

ROMA

**USR** di \_\_\_\_\_

**ATP** di \_\_\_\_\_

**OGGETTO: RECLAMO**

Il/La sottoscritto/a \_\_\_\_\_

Nato/a a \_\_\_\_\_

CF: \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_

Email \_\_\_\_\_

PEC \_\_\_\_\_

In servizio presso \_\_\_\_\_

Ricevuta in data \_\_\_\_\_ la comunicazione dell'esito della valutazione data da questo Ufficio alla propria domanda di mobilità per l'a.s. \_\_\_\_\_ significa quanto segue.

Dalla notifica è emerso il MANCATO ED IMMOTIVATO  
RICONOSCIMENTO DEI SEGUENTI  
DIRITTI \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Tutto quanto sopra premesso lo/a scrivente formula

### **RECLAMO**

1. Affinché, le Amministrazioni intimate:
2. A) In armonia con i principi fondamentali del nostro ordinamento, di cui alla Legge n.241/90, dell'azione amministrativa vogliano **applicare** il corretto trasferimento presso la seguente SCUOLA/AMBITO \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_
3. **Si chiede inoltre al Ministero dell'Istruzione il riesame immediato ed urgente della posizione DELLO SCRIVENTE.**
4. B) Nel caso di specie chi scrive è titolare di una situazione giuridicamente rilevante e di un interesse concreto e personale ad avere conoscenza degli atti relativi alla procedura detta. Si fa pertanto istanza affinché, stante l'evidente interesse alla conoscenza degli atti e documenti che riguardano il procedimento, entro e non oltre i prossimi 30 giorni, dal ricevimento della presente, ex legge 241/90, si dia accesso, si possa accedere ed ottenere, anche in formato elettronico via pec alla istruttoria relativa disapplicazione della norma contrattuale in contrasto, nonché alla relazione tecnica già allegata alla ipotesi di contratto integrativo sulla mobilità in questione e ai dovuti pareri

acquisiti in seno al procedimento.

5. **Nel caso di illegittimo diniego, OLTRE IL TERMINE DI GIORNI 15 DECORRENTI DAL RICEVIMENTO DELLA PRESENTE, l'istante sarà costretto ad adire le opportune sedi legali per far valere i propri diritti e cautelarmene rivalersi sui funzionari responsabili, per far valere il giusto risarcimento del danno e la responsabilità diretta dei funzionari responsabili ex art. 28 Cost. con i propri beni patrimoniali e averi personali.**

Certo di un Vostro positivo riscontro, porgo Distinti saluti.

data

firma

**3. TENTATIVO DI CONCILIAZIONE**

*All'ufficio del Contenzioso  
dell'ufficio scolastico regionale del .....(inserire  
regione)*

*All'Ufficio di segreteria per la conciliazione  
presso A.T. di .....(inserire AT che ha gestito la  
domanda).*

**OGGETTO: richiesta di tentativo di conciliazione per erronea  
assegnazione sede di destinazione (scuola o ambito) in esito alla  
domanda di mobilità per l'a.s. \_\_\_\_\_**

Il/la

sottoscritto/a.....

.....

nato/a.....(.....)

il.....residente a.....

Via/Piazza.....

codice fiscale.....

Tel..... cell.

.....e-

mail.....

docente con contratto a tempo indeterminato  
di.....

**avendo presentato documentata domanda di mobilità nella fase  
(specificare la fase di mobilità a cui si partecipa) per**

l'a.s.2016/2017, esprimendo l'ordine di preferenza delle scuole/degli ambiti indicato in domanda, allegata a questo atto.

**avendo preso visione** dell'esito di tale domanda attraverso bollettino pubblicato dall'AT di ..... il ...../...../\_\_\_\_\_

**avendo preso visione del fatto che in esito alla domanda sopra indicata**, al/alla sottoscritto/a è stato assegnata la seguente destinazione: provincia \_\_\_\_\_ scuola/ambito \_\_\_\_\_ codice meccanografico \_\_\_\_\_

**considerato che dal riepilogo complessivo dei movimenti e/o dai bollettini provinciali allegati** per il posto/classe di concorso sopra indicato di interesse del/della sottoscritto si evince che sono stati assegnati posti nelle seguenti scuole/ambiti a docenti controinteressati con punteggio minore di quello del/della sottoscritto come da prospetto seguente :

PROVINCIA \_\_\_\_\_ SCUOLA/AMBITO  
\_\_\_\_\_ CODICE MECCANOGRAFICO

DOCENTE ASSEGNATO \_\_\_\_\_  
FASE \_\_\_\_ PUNTI \_\_\_\_

PROVINCIA \_\_\_\_\_ SCUOLA/AMBITO  
\_\_\_\_\_ CODICE MECCANOGRAFICO

DOCENTE ASSEGNATO \_\_\_\_\_

FASE \_\_\_\_ PUNTI \_\_\_\_

PROVINCIA \_\_\_\_\_ SCUOLA/AMBITO

\_\_\_\_\_ CODICE MECCANOGRAFICO

DOCENTE ASSEGNATO \_\_\_\_\_

FASE \_\_\_\_ PUNTI \_\_\_\_

PROVINCIA \_\_\_\_\_ SCUOLA/AMBITO

\_\_\_\_\_ CODICE MECCANOGRAFICO

DOCENTE ASSEGNATO \_\_\_\_\_

FASE \_\_\_\_ PUNTI \_\_\_\_

***CHIEDE CHE VENGA ESPERITO CON OGNI CONSEGUENZA DI  
LEGGE***

nell'ambito della procedura della mobilità fase..... relativa alla  
classe di concorso.....

***IL TENTATIVO DI CONCILIAZIONE***

***Dichiara inoltre che*** il/la sottoscritto ha pertanto interesse a conciliare  
per le/i seguenti sedi/ambiti :

1. \_\_\_\_\_
2. \_\_\_\_\_
3. \_\_\_\_\_
4. \_\_\_\_\_ (o più...)



VIA CATANIA 42 C – PALERMO  
TEL. 091341301  
PEC STUDIOLEGALEAVVOCATOFASANO@PEC.IT

Certo di un Vostro positivo riscontro, porgo Distinti saluti.

Data

firma



**4. Istanza di Accesso agli Atti**

.....  
.....

**OGGETTO: Istanza di Accesso agli Atti ex Legge 241/90**

Il/la sottoscritto/a

\_\_\_\_\_ Indirizzo Via \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_ Comune \_\_\_\_\_  
Provincia \_\_\_\_\_

Telefono \_\_\_\_\_ Fax \_\_\_\_\_ email \_\_\_\_\_

Documento di identificazione (da allegare in copia)

\_\_\_\_\_ n° \_\_\_\_\_

in qualità di:

- diretto interessato
  
- legale rappresentante  
\_\_\_\_\_ . (allegare documentazione)
  
- procuratore/delegato in carta semplice da parte di  
\_\_\_\_\_

(allegare fotocopia della delega e del documento di riconoscimento del delegato).

**RICHIEDE**

- di prendere visione
  
- l'estrazione di una copia fotostatica
  - senza allegati     con allegati

del seguente documento/dei documenti o come da elenco allegato:

---

---

---

---

---

---

Nel formato (se disponibile)

---

---

Motivazione: *(specificare l'interesse diretto, concreto ed attuale connesso a situazioni giuridicamente tutelate)*

---

---

---

---

---

---



VIA CATANIA 42 C – PALERMO  
TEL. 091341301  
PEC STUDIOLEGALEAVVOCATOFASANO@PEC.IT

---

---

Certo di un Vostro positivo riscontro, porgo Distinti saluti.

data

firma

## **SEZIONE III: CHIEDILO A FEDELINO!**

Il nostro oracolo della Mobilità “*Fedelino*” risponderà a tutti i vostri quesiti sulla seguente linea Whatsapp: 334/8120803 nei giorni di lunedì e mercoledì. Sarà sufficiente inviare un messaggio con la seguente dicitura: *richiesta info mobilità*.

Non temete: Fedelino è preparato ed ha studiato bene la lezione!

***SEZIONE IV – ORIENTAMENTO DEI  
TRIBUNALI  
IN MATERIA DI MOBILITÀ***

La mobilità voluta dal MIUR è un insieme di illegittimità frutto di un potere amministrativo che ha agito in spregio dei più basilari principi normativi comunitari e costituzionali.

I docenti ESILIATI, di fatto, hanno subito e stanno subendo gli effetti lesivi e deleteri di atti amministrativi illegittimi, frutto di scelte poco oculate che hanno applicato illegittime deroghe al sistema normativo in tema di mobilità, tra i quali, il diritto al riconoscimento del servizio pre ruolo svolto in istituti paritari e la precedenza ex art. 33 della L. 104/1992 per chi assiste un familiare disabile in condizioni di gravità.

L'esperienza pratica acquisita nel corso degli anni di servizio (mercé anche le numerose supplenze) ed i diritti del malato non meritano di essere così annullati!

Per questo abbiamo sempre creduto che tali atti, consacrati ancora nella recente contrattazione collettiva, meritano di essere disapplicati con il ripristino della situazione di legalità in favore del docente.

Ci stiamo battendo su ogni Tribunale del Lavoro, con percorsi più o meno tortuosi.

Attenzione però. Non tutti i tribunali accolgono la lettura positiva del caso. Vi sono Giudici del lavoro che qualificano l'operato del MIUR come corretto e dichiarano la legittimità l'intera procedura di mobilità.

Molti di voi si chiederanno il perché di tale contrasto che di fatto determina una grave disparità di trattamento tra docenti. I fortunati, quindi, che hanno la cattedra o l'assegnazione provvisoria in uno dei tribunali benevoli otterranno vittoria. I più sfortunati che hanno cattedra in ambiti i cui Fori del lavoro sono negativi vedranno rigettato il proprio ricorso! (la competenza del Tribunale del lavoro si determina ex art.

413 comma V del CPC – ossia è competente il Tribunale dove di fatto il docente esercita la prestazione).

La ragione è semplice. La questione è GIURIDICAMENTE nuova essendo nata in seguito a quanto formalizzato in data 8 aprile 2016, ossia, quando il MIUR ha inaugurato la mobilità dopo il piano straordinario di assunzioni.

Ad oggi vi sono tantissime pronunzie rese dai Tribunali del lavoro, ma non si è ancora arrivati ad un intervento sul punto da parte della Cassazione (materialmente non c'è stato il tempo poiché siamo ancora in fase di appello).

Ecco, il problema è proprio questo: fino a quando la Cassazione non interverrà a Sezioni Unite sull'annosa questione paritarie e 104, i Giudici del Lavoro potranno applicare una interpretazione differente del CCNI.

***QUALI SONO I TRIBUNALI CHE ATTUALMENTE RIGETTANO TALI RICORSI:***

Ecco un elenco dei Tribunali del lavoro che – in modo del tutto discutibile – qualificano come corretto l'operato del MIUR: Torino, Bergamo, Firenze, Vicenza, Brescia, Vercelli, Asti, Bologna, Rimini, Genova.

Ricorrere su tali fori potrebbe comportare un rigetto del ricorso in primo grado. Il ricorso, quindi, andrebbe presentato solo in prospettiva di un appello, avendo, pertanto, contezza che la domanda potrebbe essere anche non accolta con condanna alle spese.

***QUALI SONO I TRIBUNALI CHE ATTUALMENTE ACCOLGONO LE DOMANDE.***

Ecco un elenco dei Tribunali in cui il nostro studio ha ottenuto vittoria, anche con provvedimenti bis, tris e quater: Ragusa, Caltagirone, Messina, Patti, Termini Imerese, Palermo, Bari, Taranto, Napoli (anche in appello) e Napoli Nord, Pisa, Trieste Milano e Modena, La Spezia, Salerno, Tribunale dell’Aquila, Catania.

### **TRIBUNALI DOUBLE FACE**

Vi sono anche dei fori in cui la sezione lavoro adotta differenti provvedimenti: ossia potrebbe accadere che il Tribunale di Roma o di Milano accolgano per voce di un giudice istruttore le domande sul riconoscimento del pre ruolo o 104 e per mezzo di un altro, invero, lo negano.

**COSA FARE?** Occorre aver piena contezza, prima di intentare una causa a vuoto, su che foro il docente dovrà ricorrere in base alle norme sulla competenza e poi valutare se fare ugualmente ricorso ai fini dell’appello.

Tutti gli interessati, quindi, potranno parlare con i nostri legali al fine di poter acquisire tutte le informazioni necessarie in relazione alla propria e personale situazione curriculare.

Lo studio ha anche avviato una petizione al parlamento Europeo ed un ricorso collettivo al Consiglio di Stato.

Ci vorrà del tempo ma prima o poi tutti potranno far valere tale diritto. Occorre tanta pazienza e tanta volontà nell’attendere i tempi – lunghi – della nostra vacillante giustizia.



**SEZIONE V – RICORSO**  
**CAUTELARE**

**EX 700 0 RICORSO DI MERITO?**

***Cosa fare se si ottiene  
ordinanza cautelare?***

Molti docenti spesso domandano il perché non si possa azionare un ricorso cautelare ex 700 nel loro caso curriculare.

Le ragioni sono molteplici.

1. Se il docente è in Assegnazione Provvisoria non si può presentare un cautelare atteso che l'interessato si trova, se pur provvisoriamente, nel proprio ambito di residenza fino al 31 agosto. Quindi, considerato che in tali casi manca il requisito del pregiudizio grave ed irreparabile, fare un 700 per i docenti in AP è come proporre un ricorso già perso in partenza. La ratio è evidente: non si può fare un ricorso per far approdare a casa il docente se il docente si trova già a casa. Sarebbe una contraddizione in termini. Chi ha l'AP potrà proporre SOLO un ordinario giudizio di merito PRESSO IL FORO DI AP DOVENDOSI DICHIARARE LA COMPETENZA DEL GDL EX ART. 413, COMMA V CPC - ID EST: COMPETENZA DOVE DI FATTO IL DOCENTE HA IL MONTE ORE DI LAVORO E DOVE RENDE LA PRESTAZIONE).

Non tutti presentano i requisiti per presentare un 700. Ipotesi di scuola: docente spedito in ambito distante che non ha ottenuto assegnazione provvisoria. Bisogna capire che esigenze cautelari aziona. Se vi sono familiari con handicap grave, minori, coniuge ed esigenze particolarmente gravose, si può tentare il 700. Attenzione però: dipende tutto dal Tribunale su cui si cade. Se il foro è negativo, anche situazioni altamente complesse non vengono accolte. QUALI SONO LE CONDIZIONI PER RICORRERE? La presenza dei due requisiti del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*. In particolare, occorre dimostrare al Giudice le buone ragioni di diritto e la presenza di una esigenza cautelare contraddistinta dalla presenza di un pregiudizio attuale, grave ed irreparabile.

Quindi, potranno ricorrere con il 700, in via generale, solo i docenti che presentano le seguenti condizioni da documentare:

Presenza di figli di età inferiore ai 36 mesi.

Presenza di figli di età inferiore ai 18 anni.

Possesso dei requisiti di cui alla L. 104/92, art. 3, comma 3 (sia personale che dei figli o familiari conviventi).

Assistenza ad un familiare che presenta i requisiti di cui alla L. 104/92

Coniuge disoccupato.

Coniuge appartenente alle forze dell'Ordine che ha ottenuto trasferimento d'Ufficio.

Possesso di punteggio accumulato presso istituti paritari.

Prova certa, in seguito ad esercizio del diritto di accesso agli atti ex L. 241/90, di essere stati superati da docenti aventi punteggio inferiore.

Situazioni da valutare caso per caso che determinino una lesione dei diritti del docente.

NB: la presenza anche di un solo requisito permette la possibilità di presentare il ricorso in via d'urgenza. Non è necessario che coesistano i requisiti sopra rassegnati.

2. Chi non può azionare il 700, invece, dovrà fare un ricorso di merito che terrà conto delle lungaggini dei Tribunali. Esempio: Se depositate un ricorso di merito a marzo 2018, potreste aver fissata l'udienza anche alla fine del 2019. Certo, dipende molto dal Tribunale. Se il foro è piccolo ed ha un carico di lavoro non rilevante potreste avere anche presto la vostra udienza. Se il foro è grande (tipo il tribunale di Milano) la tempistica è molto lunga.

3. Chi ottiene un cautelare verrà assegnato provvisoriamente al proprio ambito di residenza. In tali casi l'ordinanza cautelare dovrà essere notificata a mezzo PEC all'USR ed ATP di competenza, oltre ad essere allegata alla domanda di mobilità in allegato D per le mobilità successive, se ancora non è stato definito il giudizio in fase di merito. Il Giudizio definito con sentenza di merito comporta l'assegnazione definitiva con sentenza passata in giudicato. IN tali casi stappate una bottiglia e se il MIUR non ottempera gli si può sempre fare il giudizio di ottemperanza al TAR!

# ***SEZIONE VI – LETTERA APERTA CONTRO LA MOBILITÀ DOCENTI***

Per le mie amiche docenti, ho scritto questa lettera al Direttore di una importante testata giornalistica. In attesa di una Sua risposta vi rimettiamo il testo:

*Carissima Direttrice, buonasera.*

*Credo che la Sua rivista possa essere di aiuto per risolvere problematiche dove la politica è SORDA o fa finta di esserlo (la seconda opzione, a mio modesto avviso, vince facile nel caso che a breve le rappresenterò)*

*Veniamo al sodo. Le scrivo su mandato di circa 400 donne (id est: tutte insegnati) costrette dalla buona scuola ad abbandonare famiglia, affetti, genitori e figli per prendere servizio presso un ambito scolastico lontano anche 1000 km dalla propria abitazione: le donne del famoso piano di mobilità territoriale 2016/2017 voluto da Renzi e dal suo competente entourage.*

*Una premessa a tal uopo si impone.*

*Queste donne – di sovente – vengono dipinte come delle irriconoscenti-scansafatiche che non hanno la benché minima intenzione di prestare un legittimo sacrificio a fronte di un posto di lavoro sicuro a tempo indeterminato.*

*“Le classiche donne del sud che non vogliono lavorare” mi è stato detto – de visu – da un giudice dove trattavamo in udienza il caso e che penso che a breve denunzierò al CSM.*

*Ovviamente si tratta di una lettura errata, fondata su un luogo comune che spesso piace alla stampa ed alla TV.*

*Le cose infatti stanno diversamente. Si tratta di donne, spesso ultracinquantenni, che dopo anni di precariato nella scuola, hanno il*

*sacrosanto diritto di rimanere nelle sede lavorativa più vicina alla propria famiglia.*

*Purtroppo, abbiamo assistito in questi giorni alla consumazione della assurda devastazione dei diritti fondamentali di decine di migliaia di docenti di ruolo della scuola pubblica, costretti a trasferirsi in luoghi molto distanti dal luogo di residenza abitativa personale e familiare, dopo essere stati assunti a tempo indeterminato nell'anno scolastico 2015/2016, all'esito del piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di cui all'art.1, commi 95 ss., della legge n.107/2015, in cui nessuna delle mie clienti ha avuto la possibilità di scegliere la sede definitiva di servizio, assegnata invece d'ufficio dal cervellone del MIUR sulla base di un algoritmo segreto poi smascherato dal TAR Lazio come fallace.*

*Coerentemente alla normativa che oggi si assume violata, il MIUR, in sede di mobilità, avrebbe dovuto predisporre una graduatoria nazionale, basata sui titoli di merito e di servizio, oltre che familiari, attribuendo, per l'effetto, un determinato punteggio a a tutti i docenti di cui alle fasi b e c della L. 107/2015, a prescindere dallo specifico canale di assunzione.*

*Anche la sentenza n.187/2016 della Corte costituzionale consente di far luce e di risolvere molte delle criticità derivanti dalla estrema gravità dei comportamenti assunti dalla pubblica amministrazione scolastica nei confronti di decine di migliaia di docenti assunti nelle c.d. fasi b) e c) dell'art.98 della legge n.107/2015 del c.d. piano straordinario di assunzioni del precariato scolastico. A tale aspetto occorre far riferimento per cogliere a fondo il significato di tutto il complesso dei diritti afferenti i rapporti economici ed etico – sociali oggi violati. Il riconoscimento del diritto al lavoro, collegato ad*

*esigenze di ordine personale e a valori di natura sociale, si richiama, infatti, al principio di uguaglianza sancito dall'art.3 della Costituzione, per garantire tutti i lavoratori, rispetto ai quali lo Stato si assume l'obbligo di rimuovere gli ostacoli impedienti la loro partecipazione alla vita collettiva.*

*Si profila così la più ampia tutela della posizione dei ricorrenti, estesa anche alla considerazione del valore del "diritto professionale di ciascun prestatore di lavoro". Tale diritto investe non solo le modalità di attuazione del rapporto lavorativo, ma anche le condizioni ambientali in cui esso si esplica, configurandosi pertanto come tutela della libertà, della salute e della dignità di persona- lavoratore.*

*Facciamo 2 conti.*

- 1. Il docente italiano ha uno stipendio medio di circa 1.400,00 Euro mensili (il più basso d'Europa).*
- 2. Una volta trasferito al nord, dovrà inevitabilmente prendere in locazione un immobile.*
- 3. Secondo il mercato immobiliare delle locazioni, il prezzo di tali contratti si aggira intorno agli 800,00 euro (abitazione dignitosa – bivani).*
- 4. Quindi, facendo un rapido calcolo matematico: 1400,00 – 800,00 → 600,00.*
- 5. Con le residue 600,00 Euro il docente dovrà coprire i costi relativi alle utenze (circa 200,00 euro mensili), al proprio sostentamento alimentare (circa 200,00 mensili) ed agli spostamenti mensili in aereo per poter riabbracciare i propri cari, principalmente i figli minori (200 euro settimanali costi biglietti aerei, ove si trovano a tale costo). Oltre le varie ed eventuali (farmaci, spese mediche, trasporti, benzina etc etc).*



6. Quindi 600,00 – 200,00, – 200,00 – 200,00 \*4 settimane: – 600,00.

7. Orbene, alla fine del mese il docente sarà sotto di ben Euro 600,00, con l'inevitabile conseguenza che dovrà richiedere, se gli va bene, il supporto economico di amici e parenti (per i fortunati che hanno il coniuge impiegato). Si pensi ai docenti che hanno i coniugi disoccupati, cassaintegrati, licenziati).

Ecco, le ho appena rappresentato che tragedia immane si sta consumando in danno di queste donne che hanno subito una mobilità obbligatoria, non prevista dal punto di vista normativo, resa in spregio delle più basilari norme nazionali e comunitarie, prima fra tutte, l'art. 3 della Costituzione.

Le mie clienti appartengono alle più disparate categorie femminili. Dalla donna single con genitori anziani rimasti soli, alla donna separata con figli minori, alla madre con figli affetti da grave disabilità, fino a donne che hanno un tumore e che, a causa di una condotta amministrativa resa certamente *contra legem*, oggi sono costrette ad allontanarsi sole in una città a loro sconosciuta, senza il minimo aiuto di amici o parenti. Ci sono anche madri di minori di 36 mesi costrette a separarsi dai bimbi (se lavorano

Immagini, Gentile Direttrice, una donna, con casa e mutuo da pagare a Palermo, obbligata a condurre in locazione un immobile a Milano, ma con i figli minori a Palermo, con 1.400,00 euro al mese da dividere tra le spese di Milano e quelle di Palermo. Il Caos.

Ora, se l'allontanamento fosse corretto dal punto di vista legale, ok, ci potrebbe anche stare, ma se la mobilità si è consumata in modo illegittimo?

In parole povere. Se lei fosse conscia che il suo allontanamento è ingiusto perché il MIUR ha deciso deliberatamente di favorire alcune

*categorie di docenti in luogo della propria, anche grazie al magico gioco dei sindacati, cosa farebbe contro un sistema che si accanisce sempre contro i più deboli?*

*Il dato è allarmante. In questi mesi ho rappresentato le mie clienti (oramai siamo in simbiosi scambiandoci messaggi in chat anche alle 6 del mattino) in tutti i Tribunali italiani.*

*Alcuni giudici hanno accolto la nostra tesi difensiva, qualificando l'operato del MIUR illegittimo ed ordinando il trasferimento della docente vicino ai propri cari, altri no. Ed ecco l'ennesima ingiustizia: la differente lettura del caso reso da un magistrato in casi IDENTICI. È tutta questione di fortuna. Se il Tribunale di Palermo censura la procedura renziana non è detto che il Tribunale di Brescia faccia lo stesso.*

*Così, tante donne, rappresentate dal medesimo avvocato, con identica strategia difensiva, hanno un trattamento differente atteso che la questione è fresca e non vi è una pronunzia della Cassazione che dirime il contrasto. Tizia ritorna a casa, Caia no perché il Giudice ha così deciso e l'udienza è tolta!*

*Il piano di mobilità di Renzi pecca di motivazione: ancora non ci è dato sapere perché insegnati con 2 anni di servizio hanno superato nelle graduatorie di mobilità le mie clienti che vantano anche 25 anni di servizio.*

*La questione è proprio questa dal punto di vista legale. La domanda di mobilità delle mie clienti andava valutata applicando i principi di concorsualità, anzianità e meritocrazia.*

*Mette conto osservare, che il principio di concorsualità della graduatoria, vincolava il MIUR – in quanto la procedura di mobilità ha natura concorsuale di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l'anzianità – AD UNA SCRUPOLOSA*

*VALUTAZIONE dei titoli di servizio per i quali sono predeterminati specifici punteggi.*

*Criteri oggi del tutto annullati. Per questo non possiamo darci pace. Per questo da quasi 2 anni stiamo tappezzando di ricorsi tutta la penisola.*

*Per far valere la priorità del punteggio e dell'anzianità di servizio (curricula professionali) su ogni altro discrezionale criterio.*

*Spero di aver rappresentato la questione in modo semplice e lineare. Anche se, vista la delicatezza del tema, non basterebbero 100 pagine per entrare nel merito della questione.*

*Le ho scritto perché tramite il suo giornale si potrebbe aprire anche un'inchiesta sul caso o, chissà, un canale di comunicazione con la Ministra che, purtroppo, nonostante le nostre articolate diffide, ancora non ha riposto a nessuno dei quesiti formalizzati.*

*Abbiamo anche depositato una mega istanza alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. IL caso è stato preso in esame, ma passeranno anni prima che la Corte si pronunzi.*

*Per questo chiediamo il Vostro aiuto. Perché attraverso un canale mediatico come il Vostro possa aprirsi un canale di dialogo con le istituzioni.*

*Noi siamo pronte a tutto. Anche a scendere in piazza per far valere il diritto di rango costituzionale e comunitario. Le donne della scuola vogliono riprendersi le proprie famiglie. Come noto, la Costituzione italiana prescrive inderogabilmente, all'art. 37, che "le condizioni di lavoro devono consentire (alla donna) l'adempimento della sua essenziale funzione familiare".*

*Il MIUR sta operando in modo scorretto e sta rendendo direttamente una vera e propria lesione della possibilità di esercitare liberamente le proprie scelte di vita, anche in relazione all'accesso al lavoro, al miglioramento della propria condizione di vita, in assoluto spregio di principi costituzionali che riconoscono al cittadino il diritto alla scelta dell'attività lavorativa che intenda svolgere sulla base delle proprie possibilità e del modo in cui intenda svolgere la predetta attività, come mezzo fondamentale di realizzazione e attuazione dell'interesse allo sviluppo della propria personalità, senza discriminazione che non siano quelle derivanti dalla capacità e/o dalla preparazione specificatamente richiesta dal tipo di attività .*

*Spero che possiate dare riscontro a questa lunga e mail.*

*Un saluto affettuoso a Lei cara Direttrice ed a tutto il suo fantastico staff.*

*avv Angela Maria Fasano*

*per le DONNE della mobilità scolastica territoriale*

## **SEZIONE VII – SISTEMA DELLE PRECEDENZE**

*Vi raccontiamo la storia del MIUR che in spregio alla normativa costituzionale e comunitaria ha creato due distinte categorie di docenti: QUELLI I CUI FAMILIARI NECESSITANO DELLE CURE E DEDIZIONI DEL PARENTE E QUELLI CUI E' NEGATO TALE DIRITTO. IN PAROLE Povere: MALATI DI SERIE A E MALATI DI SERIE B.*

*UN ABOMINIO FUORI DA OGNI LOGICA GIURIDICA. DA BRIVIDI.*

Nella compilazione delle graduatorie di mobilità le amministrazioni scolastiche interessate devono obbligatoriamente tener conto del sistema delle precedenze vantate e dichiarate da ciascun docente.

Fonte del sistema delle precedenze è il CCNI che prevede il seguente sistema:

1. **DISABILITA' E GRAVIMOTIVI DI SALUTE** - Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta, a tutto il personale docente che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni: 1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82). Il docente viene trattato con precedenza su tutte le preferenze di scuola indicate e su tutte le preferenze ai fini della titolarità su ambito.
2. **PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO / NELLA SCUOLA DI PRECEDENTETITOLARITA'** - Tutto il personale docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola da cui è stato trasferito.
3. **PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE.**
4. **ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITA LA TUTELA LEGALE** - Viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.lg. n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in

situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, ~i / conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria V competente, esercita tale tutela.

5. PERSONALETRASFERITOD'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTEIL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA'.

6. PERSONALECONIUGEDI MILITAREO DI CATEGORIAEQUIPARATA.

7. PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI.

8. PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998.

9. E per i docenti che partecipano alla mobilità interprovinciale è riconosciuta la precedenza per assistenza ad un familiare disabile? NO!!!

E ciò in grave lesione del diritto alla salute costituzionalmente garantito ex art. 32. **SEMBREREBBE QUINDI CHE PER IL MIUR ESISTANO DUE CATEGORIE DI DOCENTI: QUELLI I CUI FAMILIARI NECESSITANO DELLE CURE E DEDIZIONI DEL PARENTE E QUELLI CUI E' NEGATO TALE DIRITTO. IN PAROLE Povere: MALATI DI SERIE A E MALATI DI SERIE B: UN ABOMINIO FUORI DA OGNI LOGICA GIURIDICA.**

10. Il docente che partecipa alla mobilità docenti 2017/2018 in fase interprovinciale, pur assistendo in modo esclusivo il disabile a causa degli atti amministrativi contestati, non può far valere tale diritto su IOL; il sistema *Istanze on line* al punto 29 non lo permette.

11. E' bene all'uopo rammentare che tale precedenza, secondo norme imperative, consiste nella possibilità riconosciuta al personale scolastico di essere trasferito/assegnato nel comune **ove risulti domiciliato il soggetto disabile**. Negare tale precedenza ai soli docenti della fase interprovinciale come il ricorrente è atto lesivo del principio di cui all'art. 3 della Costituzione. Tale condotta, allora, così come consacrata con l'Ordinanza Ministeriale del 12/04/2017, n. 221 è stata resa palesemente *contra legem*.

12. Indipendentemente dalla fase di mobilità, infatti, l'art. 601 del D.Lgs. n. 297/94, stabilisce che: *“Gli articoli 21 e 33 della legge quadro 5 febbraio 1992, n. 104, concernente l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate si applicano al personale di cui al presente testo unico. Le predette norme comportano la precedenza all'atto della nomina in ruolo, dell'assunzione come non di ruolo e in sede di mobilità”*.

13. La Legge stabilisce questo. La Contrattazione, invece, senza congrua motivazione, vi ha derogato in modo illegittimo.

14. Non solo: tale precedenza rappresenta un diritto del docente, come documentato nella domanda ed in particolare dalla certificazione personale dei titoli e preferenze allegata alla stessa, atteso che, l'art.33 comma 5 della legge 104/1992, come modificato statuisce che: *“il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da*



*assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.*

15. La natura di tale norma (art.33) è chiaramente di “NORMA IMPERATIVA” in quanto collocata all’interno di una legge contenente “*i Principi dell’Ordinamento in materia di diritti, integrazione sociali, e assistenza delle persone handicappate*” che attua le garanzie del pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia delle persone handicappate, la promozione della piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società; nonché tutti i principi di rango costituzionale in materia di tutela del cittadino e della persona umana.

16. In maniera del tutto illegittima, invece, il ricorrente è stato trasferito e non è stata riconosciuta ed applicata la dovuta priorità e preferenza di legge. **Secondo il dato normativo (L. n.65/1999) infatti, la priorità consiste nella scelta dell’assegnazione della sede con “priorità” rispetto a tutte le domande non tutelate dalla stessa o da diverse priorità di legge, quindi con precedenza rispetto a tutte le domande prive di “priorità”, ivi comprese quelle delle precedenti fasi.**

17. Il docente, quindi, chiede la disapplicazione delle norme contrattuali laddove derogano alla Legge non riconoscendogli il diritto di precedenza previsto *ex lege*.

***LA FONTE NORMATIVA PRIMARIA  
DEL SISTEMA MOBILITÀ:  
IL TESTO UNICO***

Per la migliore comprensione di quanto si va dicendo, appare opportuno prendere le mosse dall'analisi della disciplina ordinaria vigente in materia di trasferimenti di personale docente e il rapporto "gerarchico" tra le fonti di diritto *in subiecta materia* di organizzazione degli uffici e di mobilità del personale.

La disciplina vigente in materia di trasferimenti a domanda del personale docente è compiutamente delineata dagli artt.462-466 del D.Lgs. n.297/1994, mentre la mobilità d'ufficio è regolata dagli artt.467-469 del T.U. sulla scuola e riguarda esclusivamente in caso di soppressione di posto o di cattedre o l'accertata situazione di incompatibilità ambientale di permanenza del personale docente nella scuola o nella sede (art.467, comma 1).

Gli ambiti dei trasferimenti a domanda sono quello comunale (sostituito dall'ambito territoriale subprovinciale, nell'organico dell'autonomia), come disciplinato dall'art.464 T.U., che sono disposti con precedenza rispetto ai trasferimenti da comune diverso; quelli provinciale e interprovinciale, disciplinati dall'art.465 D.Lgs. n.297/1994.

L'art.470 D.Lgs. n.297/1994 sulla mobilità professionale individua rigorosamente gli spazi della contrattazione collettiva nazionale integrativa, nessuno dei quali va a modificare la disciplina dei trasferimenti a domanda né quella dell'assegnazione provvisoria di sede di cui all'art.475 dello stesso Testo unico.

E' anche noto che le modifiche introdotte dalla riforma "Brunetta" all'art.2, commi 2 e 3-bis, del testo unico sul pubblico impiego hanno capovolto l'originario rapporto tra legge e contrattazione collettiva nella regolamentazione dei rapporti di lavoro pubblici, laddove la

contrattazione collettiva nazionale può derogare alle disposizioni di legge soltanto ove la stessa fonte legale lo preveda e nei limiti in cui essa disponga, comminando con la sanzione della nullità le regole contrattuali che derogano alla legislazione senza alcuna autorizzazione. Inoltre, l'art.40, comma 1, 2° periodo, D.Lgs. n.165/2001 esclude espressamente dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa le materie attinenti all'organizzazione degli uffici.

Orbene, le citate disposizioni di legge del testo unico sulla scuola in materia di trasferimenti a domanda e di mobilità professionale sono state illegittimamente derogate dal CCNI dell'8 aprile 2016 nei confronti di tutto il personale docente assunto nell'anno scolastico 2015/2016 all'esito delle fasi "B" e "C" del piano straordinario di immissioni in ruolo.

In particolare, ai sensi dell'art.2, comma 1, CCNI dell'8 aprile 2016 «le disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente titolo si applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva, ivi compresi quelli titolari sulla provincia e quelli titolari sui posti delle dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a quelli immessi in ruolo senza sede definitiva ai sensi dell'art. 399 del dlgs 297/94, i quali partecipano alle operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico.».

**Tuttavia, l'art. 399, comma 3, D.Lgs. n.297/1994 vieta espressamente ai docenti neo assunti o di nuova assegnazione di sede di poter presentare domanda di mobilità professionale prima del triennio di permanenza nella sede, con conseguente**

*inapplicabilità della procedura di mobilità professionale ai docenti delle fasi “B” e “C” del piano straordinario (e, generaliter, di tutti gli assunti nell’anno scolastico 2015/2016).*

*La domanda di mobilità DEL DOCENTE DEVE ESSERE valutata applicando i principi di concorsualità e meritocrazia. Donde, il MIUR ha violato il principio, generale ed inderogabile, di scorrimento della graduatoria in tema di mobilità, non rispettando l’ordine degli ambiti territoriali indicati nella domanda di trasferimento, prodotta dalla ricorrente - tale condotta amministrativa concretizza una violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a. (art. 97 cost.), oltre che dell’art. 1, comma 108, l. n. 107/2015, dell’art. 6 ccnl mobilità scuola del 8.4.2016, e dell’o.m. n. 241/2016, nonché dell’art. 28, comma 1, d.p.r. n. 487/1994. Detto principio, invero, vincolava l’amministrazione.*

Mette conto osservare, che il principio di concorsualità della graduatoria, vincolava il MIUR, in quanto anche la procedura di mobilità ha **natura concorsuale** di impiego basata su una graduatoria alla cui formazione concorrono l’anzianità, AD UNA SCRUPOLOSA VALUTAZIONE dei titoli di servizio e le situazioni familiari e personali dell’interessato, per i quali sono predeterminati specifici punteggi.

Da qui l’errata applicazione dell’Ordinanza Ministeriale n.241/2016, poiché in contrasto con le norme di legge in materia di assunzione, trasferimenti e precedenza, nonché in violazione e contrasto con i commi 73 e 108 dell’articolo 1 della L.107/2015, violazione ed operatività del comma 196 della legge 107/2015 e del comma 98 della stessa legge. Non solo. Si profila in tale sede anche la violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione che sanciscono il principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della

Pubblica Amministrazione, oltre l'eccesso di potere l'irragionevolezza ed illogicità e violazione di legge dell'articolo 399 D.L. 297/1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità.



VIA CATANIA 42 C – PALERMO  
TEL. 091341301  
PEC STUDIOLEGALEAVVOCATOFASANO@PEC.IT

## **OPUSCOLI**

## **RICONOSCIMENTO PRE RUOLO PARITARIE: IL PUNTO DELLA QUESTIONE**

*a cura dell'avvocato **Angela Maria Fasano***

A quasi due anni dalla pubblicazione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'8 aprile 2016, appare utile tirare le somme su una questione che ancora non trova soluzione decisiva.

E' vero, sono tanti i provvedimenti che abbiamo ottenuto dai Tribunali del lavoro di tutta la penisola che hanno riconosciuto il pre ruolo per intero, sia ai fini della mobilità che della ricostruzione di carriera, ai nostri ricorrenti, pur tuttavia, è anche vero, che sono parecchi i docenti che hanno avuto un giudizio negativo sul punto.

La motivazione è semplice. Vi è un contrasto giurisprudenziale tra i fori di merito e, la Cassazione, non si è ancora espressa con significativo approdo sulla questione. La ratio è evidente: la questione è giovane, essendo stata elaborata in modo totalmente distorto dal MIUR nel 2016 quando, in modo del tutto estraneo da qualsiasi logica giuridica, ha deciso, in difetto di motivazione ed in eccesso di potere, che il servizio prestato nelle scuole secondarie paritarie o legalmente riconosciute, non ha nessun valore di punteggio per la mobilità a domanda, d'ufficio e per le graduatorie interne d'Istituto, in quanto non sarebbero servizi riconosciuti ai fini della ricostruzione della carriera.

Ovviamente il MIUR è fuori tema e la sua condotta è totalmente avulsa dagli standard normativi costituzionali e comunitari.

Caro MIUR, ma quanto sei in torto....!

Mi chiedo del tutto legittimamente: che senso ha determinare una procedura di mobilità legata all'anzianità di servizio e poi assegnare punti (e posti) in base alla provenienza statale/non statale? Nulla ha



insegnato la storica sentenza della Corte di Giustizia Europea del 26 novembre 2014?.

Migliaia di docenti, quindi, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera, non possono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, risulti meno favorevole rispetto a quello riservato agli altri lavoratori docenti.

I docenti del pre ruolo paritario, ai fini della mobilità e della ricostruzione di carriera, non possono ricevere un trattamento che, al di fuori di qualsiasi giustificazione obiettiva, risulti meno favorevole di quello riservato al riguardo agli altri lavoratori docenti. Scuola statale e scuola paritaria presentano pari dignità ai fini del corretto attribuzione del punteggio per la mobilità territoriale e per la ricostruzione di carriera.

In questo caso infatti i servizi di insegnamento prestati nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62), devono essere valutati, ai fini delle graduatorie di mobilità e della ricostruzione di carriera, nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali, secondo quanto stabilito dall'art. 2, comma 2° del D.L. n. 255/2001 che ha previsto testualmente quanto segue: "I servizi di insegnamento prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla Legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutabili nella misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali".

Punto. La questione è così lineare dal punto di vista normativo che non genera alcun dubbio interpretativo.

Fin dall'inizio abbiamo creduto in questa battaglia. Da quando i nostri occhi increduli hanno letto il testo dell'O.M. 241/2016 nella parte in cui in modo del tutto incomprensibile, ha così sancito il servizio paritario prestato nelle scuole paritarie non è valutabile!

Da qui, il deposito di più di 150 ricorsi a tappeto su tutta la penisola, compresa la richiesta di annullamento di atti di macro organizzazione dinanzi la giurisdizione amministrativa del TAR Lazio.

Ma nonostante ciò, a pochi mesi dall'apertura della nuova contrattazione, le amministrazioni scolastiche centrali fanno orecchie da mercante.

La nuova CCNI sicuramente applicherà i medesimi criteri – illegittimi ed ingiusti – degli anni precedenti. Negando valore e punteggio a tutti i docenti che hanno reso una prestazione in eguale dignità professionale, rispetto ai colleghi che hanno maturato il pre ruolo nello Stato e che oggi possono farlo valere.

Una sola amara constatazione: Fantadiritto elaborato dal MIUR in danno dei docenti in buona fede.

Dunque, ne discende che la disposizione di cui alle “Note comuni” allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17 nella parte in cui dispone che “il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile” contrasta con le normative sopra richiamate in materia di parità scolastica. Peraltro, diversamente opinando, si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e d'imparzialità della p.a. (artt. 3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi aventi per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche.

Né, al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, si potrebbe fondatamente valorizzare (come spesso evidenzia la difesa del MIUR) il riferimento operato dagli artt. 360 comma 6 e 485 del D.Lgs. n. 297/94 al riconoscimento “agli effetti della carriera” del servizio di ruolo o pre-ruolo svolto dal personale docente presso le

scuole secondarie gareggiate, essendo del tutto evidente che la disposizione, che utilizza una terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, oggi non possa che trovare applicazione nei confronti delle scuole paritarie.

Pertanto, la disposizione di cui alle "Note comuni" allegate al CCNI per la mobilità del personale docente per l'a.s. 2016/17 dev'essere disapplicata, con affermazione del diritto al riconoscimento, sia ai fini della ricostruzione della carriera che nella graduatoria di mobilità per l'a.s. 2017/2018 nonché per quelle successive, del servizio d'insegnamento svolto presso la scuola primaria paritaria e alla relativa valutazione nella suddetta graduatoria, con condanna dell'amministrazione resistente all'attribuzione del relativo punteggio.

Questo è quello che chiediamo e questo è quello che, prima o poi, otterremo per tutti i nostri ricorrenti.

Perché è una lunga battaglia dove, alla fine, trionferà la giustizia. Non importa quando e come. Alla fine tutti i docenti del pre ruolo potranno finalmente avvalersi di un diritto negatogli per troppi anni a causa di condotte certamente censurabili dal punto di vista giuridico e morale.

*Io credo fermamente che l'ora più bella di qualsiasi uomo, la più grande realizzazione di ciò che ha più a cuore, è quel momento in cui ha messo il suo cuore in una buona causa e giace esausto sul campo di battaglia – vittorioso.*

### **PARITARIE ASPETTI LEGALI E GIURISPRUDENZIALI**

Il punteggio paritarie post 2001 DEVE ESSERE OBBLIGATORIAMENTE VALUTATO AI FINI DELLA MOBILITÀ E DELLA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA. *La ratio* del superiore

contesto normativo è evidente. Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita (Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517).

Da ciò discende un evidente corollario: se le scuole paritarie costituiscono parte integrante del sistema scolastico statale, in ossequio ai principi costituzionali contemplati dagli artt. 33 e 34 della Costituzione, **stessa posizione deve essere riconosciuta ai docenti che prestano servizio presso tali istituzioni scolastiche**. In ossequio a tali principi le tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente, hanno giustamente disposto, in seno alla parte ricorrente, l'attribuzione di pari punteggio per il servizio svolto nelle scuole statali o paritarie di ogni ordine e grado. Infatti, nel momento in cui la ricorrente è entrata nel circuito delle scuole statali, il servizio di insegnamento prestato nelle scuole paritarie private **le è stato riconosciuto pienamente dall'Ufficio Scolastico Provinciale** nell'ambito delle graduatorie ad esaurimento per il ruolo e per le nomine a tempo determinato. In pratica, **prima di entrare in ruolo**, con contratto a tempo indeterminato, il punteggio le è stato valutato. Pur tuttavia, con grave rammarico, **dopo l'immissione in ruolo della parte ricorrente, il MIUR in modo irrazionale ed in eccesso di potere oltre che di congrua motivazione, ha volontariamente deciso** che il servizio prestato nelle scuole paritarie **non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera**.

In pratica, in modo del tutto irrazionale, sono stati annientati, in eccesso di potere, anni di servizio. La condotta ascrivibile alle Amministrazioni precedenti, allora, è totalmente estranea al panorama normativo nazionale e comunitario. Più in particolare, la legge nazionale sulla parità scolastica, il diritto allo studio e all'istruzione (L. 10 marzo 2000, n. 62), prevede all'articolo unico che le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico. *Id est: «il sistema nazionale d'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La ratio del superiore contesto normativo è evidente. Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita (Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517).* Si ritiene che, a seguito dell'entrata in vigore della Legge n. 62/2000 nel sistema nazionale di istruzione, non abbia ragione di persistere un distinguo fra scuole statali e non statali o private e, quindi, conseguentemente tra docenti delle scuole statali e docenti delle scuole paritarie. Ciò si ricava, in modo chiaro ed incontrovertibile, dalla mera lettura dei vari commi della Legge, che, in sintesi, inseriscono le scuole paritarie private - come quelle degli Enti locali- a pieno regime nel sistema nazionale di istruzione (comma 1), conferiscono il potere di rilasciare titoli di studio aventi valore legale, anche svolgendo gli esami di stato (allo stesso modo delle scuole statali (comma 2), assicurano piena libertà per quanto concerne l'orientamento culturale, l'indirizzo pedagogico-didattico e, più in

generale, in ordine al progetto educativo, improntato ai principi di libertà stabiliti dalla Carta Costituzionale (comma 3). Quanto precede, in una parola la “parità”, a seguito di un espresso riconoscimento - a mezzo decreto- ad opera del Ministero della Pubblica Istruzione (comma 6), oggi Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), previo accertamento dell’originario possesso e della permanenza dei requisiti per il riconoscimento della parità (comma 4), ***fra i quali la presenza di personale docente fornito del titolo di abilitazione. Pertanto, la Legge n. 62/2000 ha introdotto nell’ordinamento giuridico e nel sistema nazionale di istruzione - come espressamente denominato - il principio di equiparazione fra l’insegnamento prestato in scuole pubbliche o statali e quello prestato presso le scuole private paritarie.*** E difatti, regolando la materia delle graduatorie permanenti del personale docente, l’art. 2 comma 2 del D.L. n. 255/2001 del 3 luglio 2001 (convertito con Legge del 2 agosto 2001), ha disposto testualmente che: ***“i servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000 n. 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali.”*** Orbene, soffermiamoci sul dato letterale della norma: ***i servizi resi nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura per il servizio prestato nelle scuole statali. Bene, il dato normativo è inequivocabile: valutare nella stessa misura vuol dire riconoscere medesimo valore legale ai servizi paritari e statali. Nessuna differenza in termini qualitativi; nessuna differenza di trattamento, quindi, dal punto di vista legale.*** Orbene, soffermiamoci sul dato letterale della norma: ***i servizi resi nelle scuole paritarie sono valutati nella stessa misura per il servizio prestato nelle scuole statali. Da ciò discende che la negazione formalizzata nell’atto contestato è stata resa palesemente contra legem.*** Del resto, la

stessa Giurisprudenza amministrativa proprio in relazione al principio della parificazione dei servizi prestati ha avuto modo di osservare il seguente principio: *l'art. 2 del D.L. n. 255/2001 ha previsto che, a decorrere dall'anno scolastico 2002-2003, l'aggiornamento della graduatoria, con periodicità annuale, deve essere ispirato al principio della parificazione dei servizi prestati dal 1° settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla L. n. 62/2002 a quelli prestati nelle scuole statali* (Cons. Stato Sez. VI, 07/09/2006, n. 5168). Sia la Legge 62/2000, sia il Decreto Legge 255/2001, sia la Sentenza del Consiglio di Stato 1102/2002, sia la normativa primaria per le graduatorie permanenti o per il conseguimento dell'abilitazione, non fanno riferimento alla natura del rapporto di lavoro instaurato dal docente con la scuola (pubblico o privato). Alla luce di tali premesse, va dunque parificato il servizio svolto dai docenti nelle scuole paritarie. La mancata piena valorizzazione del servizio preruolo, comporterebbe una palese violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e di equità retributiva (artt. 3 e 36 Cost.), nonché del connesso principio di non discriminazione tra lavoratori di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 368/01 e art. 45, comma 2, D. Lgs. n. 165/01. E nel panorama normativo italiano, non possono esservi fonti normative che, in assenza di esplicite "ragioni oggettive", limitano il diritto dei lavoratori pubblici a tempo determinato a godere degli stessi vantaggi che lo Stato membro riserva ai lavoratori pubblici a tempo indeterminato.

Non solo. Lo stesso MIUR con Decreto n° 83 del 10 Ottobre 2008 (***cf. All. 14***) ha fatto propri tali principi ove si consideri che: ***Il riconoscimento della parità scolastica inserisce la scuola paritaria nel sistema nazionale di istruzione e garantisce l'equiparazione dei diritti e dei doveri degli studenti, le medesime modalità di svolgimento degli esami di Stato, l'assolvimento dell'obbligo di***

*istruzione, l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali e, più in generale, impegna le scuole paritarie a contribuire alla realizzazione della finalità di istruzione ed educazione che la Costituzione assegna alla scuola”.*

Non possiamo non citare in tale sede, ai fini dell'equiparazione, quanto reso dalla Cassazione in materia. Dichiara la Suprema Corte che l'equiparazione di una scuola privata a quella pubblica, secondo la legge 19/1/42 n. 86, può assumere la forma del riconoscimento o del pareggiamento che, in entrambi i casi, comporta la piena validità a tutti gli effetti degli studi compiuti e degli esami sostenuti presso la scuola stessa. *Tanto premesso, i soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività di insegnamento nei citati istituti, hanno al pari di color che a tali compiti adempiono presso quelli pubblici, la qualifica di pubblico ufficiale. Il successivo periodo è ancora più esplicito: In virtù della citata equiparazione deve ritenersi che anche il preside e gli insegnanti di una scuola riconosciuta o pareggiata, i quali esplicano, per effetto del riconoscimento o del pareggiamento e sotto la vigilanza del Ministero della Pubblica Istruzione, le suddette funzioni, con identici poteri, siano pubblici ufficiali; ciò vale anche per il gestore di una scuola siffatta, là ove egli organizza e quindi contribuisce alle attività in questione, dovendo invece essere considerato soggetto privato con riguardo alla gestione economica dell'ente. Ancora, quindi, ulteriore conferma, e questa volta ai massimi livelli, del sostanziale regime di parità riconosciuto dalle Leggi.*

Ed ancora: *“Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della*



*offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita" (Conferma della sentenza del T.a.r. Lombardia, Milano, sez. III, n. 859/2014). Cons. Stato Sez. VI, 18/05/2015, n. 2517 In base all'art. 1 della legge n. 62/2000, le scuole paritarie - che costituiscono, unitamente alle scuole statali, il sistema nazionale di istruzione - sono "le istituzioni scolastiche non statali che (...) corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate dai requisiti di qualità e di efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6". Il riconoscimento della parità da parte dell'autorità ministeriale consegue alla verifica, da parte della medesima autorità, della sussistenza originaria ( e del mantenimento) delle condizioni prescritte dalla legge (T.A.R. Campania Salerno Sez. I, 19/12/2011, n. 2050).*

***Quindi, ci interroghiamo sulla conformità della condotta amministrativa rispetto alla normativa comunitaria e costituzionale, nei limiti in cui essa prevede che un lavoratore che ha prestato un servizio pre ruolo nelle scuole paritarie, a differenza di un lavoratore del settore pubblico, non abbia diritto al riconoscimento del medesimo punteggio ai fini della mobilità territoriale 2016/2017 – 2017/2018.***

Riconoscimento, peraltro, avallato anche con parere reso dalla Ragioneria Generale dello Stato n° 0069864/2010 con cui si è ritenuto che: *l'entrata in vigore della legge 62/2010 nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti da questi ultimi nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ed essere valutabili ai fini giuridici che economici ..."*

## **ASSEGNAZIONE POSTI DI SOSTEGNO**

### **IN DEROGA – ILLEGITTIMITÀ**

*a cura dell'avvocato Angela Maria Fasano*

Questa sofferente mobilità territoriale docenti sta sfiancando tutti, persino noi legali costretti a barcamenarci tra i meandri della PA scolastica che neppure ottempera i provvedimenti vittoriosi passati in giudicato. Non vi è certezza del diritto. Non vi è certezza di nulla. Anzi, di una sola cosa siamo certi: l'Italia è nelle mani di nessuno.

E la cosa ci fa tremare.

Tutto è difficile nella debilitata Italia. Non si rispetta la legge quando questa è giusta, vi sono, di contro, leggi rese ad hoc per pochi fortunati, la disparità di trattamento è all'ordine del giorno, rectius: dei minuti, e le persone per bene, quelle che meriterebbero un po' di pace, vengono favorite in luogo dei prediletti delle caste. Vedi le ultime notizie afferenti i concorsi truccati nelle università.

Che dire: un quadretto niente male.

Il MIUR sta continuando a giocare con il fuoco. Calpestando il diritto di migliaia di soggetti che sono stanchi anche di ricorrere all'aiuto di noi avvocati. Credo, infatti, che gli unici, ad oggi, a beneficiare di queste condotte amministrative rese in spregio delle più basilari norme costituzionali e comunitarie siamo proprio noi legali. Diciamolo, il lavoro non ci sta mancando ù .

Ma non è questo il punto.

Siamo stanchi di sbattere la testa contro mura di gomma, dove le ingiustizie si registrano all'ordine del giorno.

Parliamo in questa sede delle modalità con cui sono stati assegnati i “posti di sostegno in deroga” all’inizio di quest’anno scolastico.

Per coprire quei posti non potevano essere nominati i supplenti collocati nelle graduatorie ad esaurimento e d’istituto, ma dovevano prioritariamente essere assegnati i docenti di ruolo richiedenti assegnazione provvisoria, oggi ubicati nelle più disparate zone d’Italia dopo le assunzioni della “buona scuola”.

Si rammenta, che nell’attribuzione dei posti di sostegno in deroga, i docenti di ruolo collocati nelle graduatorie dei richiedenti assegnazione provvisoria hanno la precedenza sui docenti precari collocati nelle graduatorie ad esaurimento e nelle graduatorie d’istituto.

Il personale di ruolo a tempo indeterminato che ha fatto domanda di assegnazione provvisoria nella Provincia di residenza doveva essere accontentato. Pur tuttavia, tale priorità, non è stata rispettata con conseguente danno cagionato a migliaia di docenti, costretti oggi a fare i conti con una imposizione illogica, incoerente e priva di motivazione.

Che senso ha favorire chi non è di ruolo?????

Il MIUR sta errando, con gravissime ripercussioni anche dal punto di vista risarcitorio.

Dopo aver verificato l’inesistenza di personale specializzato, il MIUR, invero, era tenuto a iniziare le operazioni di copertura con i docenti comuni che avevano fatto domanda di assegnazione provvisoria e che erano, dunque, inseriti nella specifica graduatoria, e tanto certamente prima di dar corso ad ogni altra assunzione a tempo determinato!

Ancora prima che giuridicamente legittimo – come affermato da diversi fori interpellati al riguardo – questo meccanismo è anche logico, dal

momento che non si comprende perché mai, in linea generale, il Ministero dovrebbe utilizzare personale precario quando sia disponibile personale in ruolo.

Come dall'art. 3 CCNI oltre ai posti di insegnamento eventualmente disponibili in ciascuna istituzione scolastica sono compresi anche i posti in deroga in attuazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 22.2.2010, nonché tutti i posti comunque disponibili per un anno previsti dalla normativa vigente...”

Il MIUR, quindi, ha ritenuto di dover assegnare i posti di sostegno in deroga, ai docenti precari anziché ai docenti di ruolo richiedenti l'assegnazione provvisoria interprovinciale.

Tale illegittimità si riscontra poiché la condotta del MIUR è in contrasto, in proposito, con il Decreto Interministeriale relativo alla definizione degli organici 2015/2016, allegato alla nota MIUR n. 6753 del 27.02.2015 che, al riguardo, espressamente prevede che “In applicazione della sentenza della Corte Costituzionale 22 febbraio 2010, n. 80, nell’ottica di apprestare un’adeguata tutela dei disabili e in particolare di quelli che si trovano in condizione di gravità, viene ripristinata la disposizione di cui all’articolo 40, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, che prevede la possibilità di assumere, con contratti a tempo determinato, insegnanti di sostegno in deroga, secondo le effettive esigenze rilevate ai sensi dell’articolo 1, comma 605, lettera b) della legge 27 dicembre 2006, n. 296. TALI POSTI DEVONO ESSERE ASSEGNATI CON PRIORITÀ A DOCENTI IN SERVIZIO A TEMPO INDETERMINATO CON PROVVEDIMENTI DI DURATA ANNUALE E, IN SUBORDINE, A SUPPLENTI CON CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE.

**ORGANICO POTENZIATO: ECCO COME LE CONDOTTE APPLICATE  
STANNO LEDENDO LA DIGNITÀ E IL PATRIMONIO PROFESSIONALE  
DI MIGLIAIA DI DOCENTI**

*a cura dell'avvocato Angela Maria Fasano*

L'utilizzo dell'organico potenziato sta determinando una gestione poco parziale del personale docente, la cui ratio normativa è da rinvenire nel piano straordinario di assunzioni di cui alla L. n. 107 del 2015.

Nella specie, si assiste a condotte che travalicano i limiti della discrezionalità amministrativa dei DS, attraverso direttive che eludono, non solo norme contrattuali ancora vigenti, ma addirittura attuano, condotte *contra legem*.

Parliamo ovviamente dai cosiddetti insegnanti di "potenziamento", reclutati tramite la popolare fase C, comandata dopo la sentenza della Corte di Giustizia europea.

Più di una scuola utilizza illegittimamente i docenti di potenziamento, su spezzoni orari pari o inferiori a 6 ore, disponibili e vacanti nell'organico dell'autonomia, attraverso un atto di assegnazione deciso dal Dirigente, in difetto di un'equa ripartizione delle ore.

Ora, appare utile rammentare che l'atto di assegnazione deve essere ascritto a principi di tutela amministrativa quali la pubblicità e la trasparenza nelle decisioni adottate, l'imparzialità e la parità di trattamento che non possono essere in nessun modo eluse da atti unilaterali dirigenziali. Tale assunto viene anche sostenuto dall'obbligo di motivazione dei provvedimenti adottati ex Legge 241 del 1990.

Non solo. E' bene che si sappia che non esistono distinzioni contrattuali tra docenti curricolari e docenti di potenziamento. I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un'unica comunità di

pratiche. Comunità scolastica, amministrata dal dirigente scolastico, “nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa”;

Ed ancora. “I docenti assegnati alle scuole entrano tutti a far parte di un’unica comunità di pratiche che, guidata dal dirigente scolastico nel pieno esercizio delle competenze previste dal D.Lgs 165/01 e nel pieno rispetto delle attribuzioni degli Organi Collegiali riconosciute dalla vigente normativa, progetta e realizza le attività, ottimizzando le risorse professionali disponibili.” Quindi deve essere chiaro che la L. 107 mantiene in vigore tutte le prerogative e le competenze degli OO.CC. (artt. 7, collegio docenti, e 10, consiglio d’istituto, del D.lgs 297/94, così come il regolamento dell’autonomia DPR 275/99). Pertanto il “Ds adotta i provvedimenti di sua competenza in attuazione delle delibere degli OO.CC.” (art. 16 c. 2 DPR 275/99) e non decide in assoluta autonomia ed in piena discrezionalità.

Ciò sta a significare che i posti su potenziamento non vanno assegnati UNICAMENTE ai neo assunti da piano straordinario, ossia i docenti costretti ad allontanarsi dai propri ambiti, in spregio alle più basilari norme sul rispetto delle graduatorie, ma anche, ai docenti curriculari. In buona sostanza sull’assegnazione delle 6 ore aggiuntive degli spezzoni vacanti, le regole restano identiche agli anni passati, senza alcuna distinzione tra docenti curriculari e di potenziamento.

Pur tuttavia, in questa malata mobilità 2016/2017 stiamo assistendo ad uno scenario impietoso: demansionamento della figura professionale del docente. Una dequalificazione professionale che determina una grave dispersione del patrimonio professionale del docente.

Dove la ratio di quanto affermato? In alcuni casi la maggior parte dei docenti – su dictat del dirigente – non sono assegnati su

potenziamento, ma in mera sostituzione dei colleghi assenti per le 18 ore di lavoro. Ma vi è di più e molto! Molti di essi non hanno neppure assegnazione di una fascia oraria. Il potenziamento, invero, non è da intendere come mero tappabuchi dei docenti assenti. Vi sono casi in cui i docenti si sono visti cambiare l'orario di lavoro a giorni alterni, senza la possibilità di poter organizzare in modo armonioso la propria esistenza. E, quanto sopra evidenziato, è contrario a tutti gli standard costituzionali e comunitari.

Ora, è bene rammentare che la mobilità professionale – a differenza del trasferimento coattivo disposto dal datore di lavoro – si estrinseca in seguito ad un diritto di opzione esercitato in modo consapevole dal docente. Ad sintetim: una scelta. I DOCENTI, QUINDI, AVREBBERO DOVUTO AVER PIENA CONTEZZA, IN SEDE DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA DI TRASFERIMENTO, DI POTER CORRERE IL RISCHIO DI ESSERE INSERITI NELL'OROGANICO POTENZIATO, alle impietose condizioni offerte da alcuni DS, ADDIRITTURA SENZA ORARIO E SENZA UNA PRESTAZIONE CERTA!

Tale comunicazione, ove presente, avrebbe potuto anche determinare una selezione differente: il diritto di non presentare la domanda.

Cosa fare allora per tutelare la propria posizione?

Occorre procedere all'immediata impugnazione, dinanzi al TAR Lazio, delle note con cui si è regolamentata la disciplina dell'organico dell'autonomia.

Regolamentazione ben vedere, resa in eccesso di potere e in spregio ai più basilari canoni di correttezza e trasparenza.

Il concetto di flessibilità, invero, è stato unicamente inteso come strumento di potere da parte dei DS. Tali atti ministeriali, infatti,

avrebbero dovuto contemplare regole e misure più rigide atte a tutelare il patrimonio culturale e professionale di chi – oggi – è costretto a fare il tappabuchi.

La violazione dei principi di uguaglianza di matrice costituzionale è allora di lapalissiana evidenza nel caso di specie e provoca, quindi, direttamente una vera e propria lesione della possibilità di esercitare liberamente le proprie scelte di vita, anche in relazione all'accesso al lavoro, al miglioramento della propria condizione di vita, e secondo l'ordinamento giuridico vigente rappresenta la cattiva gestione della cosa pubblica.

L'attività amministrativa organizzativa, è complessivamente vincolata al rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento (art. 97 Cost.). Lo strumento tipico dell'azione amministrativa è l'esercizio di poteri autoritativi discrezionali; quindi, nel nostro caso, trattandosi di manifestazioni di autorità era necessario, onde evitare l'ingiustificata compressione degli interessi privati confliggenti, procedere ad una attenta analisi degli interessi coinvolti, poiché l'attuale flessibilità dell'organico potenziato ha anche determinato una illegittima ed ingiustificata disparità di trattamento rispetto a tutti gli altri docenti.

La Corte di Giustizia UE ha chiarito che la nozione di ragioni oggettive “dev'essere intesa nel senso la disparità di trattamento in causa sia giustificata dalla sussistenza di elementi precisi e concreti, che contraddistinguano il rapporto di impiego di cui trattasi, nel particolare contesto in cui si iscrive e in base a criteri oggettivi e trasparenti, al fine di verificare se tale disparità risponda ad una reale necessità, sia idonea a conseguire l'obiettivo perseguito e risulti a tal fine necessaria” (sent. Dal Cerro Alonso, § 57 e 58).



## CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

*a cura dell'avvocato Angela Maria Fasano*

**QUANTO ALLE VIOLAZIONI IN RAPPORTO AL TU 297/1994, ART. 398,  
COMMA 2.**

La recente mobilità docenti integra, altresì, una evidente violazione dell'art. 398 del TU 297/94, rubricato "*Ruoli del personale degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte*", il quale così dispone: "*1. I ruoli del personale direttivo e ispettivo sono nazionali.*

*2. **I ruoli del personale docente sono provinciali.** Sono, altresì, provinciali i ruoli del personale educativo, al quale si applicano le disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico dei docenti elementari.*

*3. I ruoli nazionali e provinciali sono rispettivamente amministrati dal Ministero della pubblica istruzione e dagli uffici scolastici provinciali."*

Orbene, alla stregua del disposto normativo testé citato, ***i ruoli del personale docente sono provinciali.***

***Pertanto, in forza di tale norma, tuttora vigente, il MIUR avrebbe dovuto adottare un piano di mobilità che rispettasse l'aspetto provinciale del ruolo, in relazione al reclutamento del docente. Ma così non è stato.***

In ciò un ulteriore profilo di illegittimità degli atti impugnati che, pertanto, meritano di essere annullati.

***II – ASPETTI COSTITUZIONALI E COMUNITARI DA TENERE IN CONSIDERAZIONE NELLA VICENDA CHE CI OCCUPA – ULTERIORI PROFILI DI ILLEGITTIMITÀ SUB***

***SPECIE ECCESSO DI POTERE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 36 DELLA COSTITUZIONE – PRINCIPIO DI EQUA RETRIBUZIONE – UNIONE DEGLI ORGANICI - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI CONCORSUALITÀ – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI SCORRIMENTO DELLA GRADUATORIA IN TEMA DI MOBILITÀ.***

Anche la sentenza n.187/2016 della Corte costituzionale consente di far luce e di risolvere molte delle criticità derivanti dalla estrema gravità dei comportamenti assunti dalla pubblica amministrazione scolastica nei confronti di decine di migliaia di docenti assunti nelle c.d. fasi b) e c) dell'art.98 della legge n.107/2015 del c.d. piano straordinario di assunzioni del precariato scolastico.

A tale aspetto occorre far riferimento per cogliere a fondo il significato di tutto il complesso dei diritti afferenti i rapporti economici ed etico - sociali oggi violati. Il riconoscimento del diritto al lavoro, collegato ad esigenze di ordine personale e a valori di natura sociale, si richiama, infatti, al principio di uguaglianza sancito dall'art.3 della Costituzione, per garantire tutti i lavoratori, rispetto ai quali lo Stato si assume l'obbligo di rimuovere gli ostacoli impedimenti la loro partecipazione alla vita collettiva.

Si profila così la più ampia tutela della posizione dei docenti , estesa anche alla considerazione del valore del “diritto professionale di ciascun prestatore di lavoro”. ***Tale diritto investe non solo le modalità di attuazione del rapporto lavorativo, ma anche le condizioni ambientali in cui esso si esplica, configurandosi pertanto come tutela della libertà, della salute e della dignità di persona- lavoratore.***

Il diritto di tutti all'uguaglianza dinanzi alla legge e alla protezione contro le discriminazioni costituisce un diritto universale riconosciuto

dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti dei lavoratori. Oggi, invero, si registra, questa discriminazione in danno dei soli docenti italiani.

L'occupazione e le condizioni di lavoro sono elementi chiave per garantire pari opportunità a tutti i cittadini e contribuiscono notevolmente alla piena partecipazione degli stessi alla vita economica, culturale e sociale e alla realizzazione personale. Id est: il Vostro piano di mobilità annulla in toto tali principi. Anzi, li annienta!

***Appare evidente come il piano di mobilità 2016 integra una palese violazione dei principi consacrati nella recentissima sentenza Mascolo.***

***Ed invero, la base giuridica di tale provvedimento (id est: sentenza Mascolo) è la non precarizzazione del docente, o meglio, dell'individuo. Orbene, il recente piano di mobilità ha definitivamente consacrato la precarizzazione economica, oltre che lavorativa, del docente.***

Ed invero, l'allontanamento coatto realizzato dal piano di mobilità ha comportato gravi oneri e costi impegnativi per il lavoratore in buona fede. La retribuzione potrà coprire, forse, solo le spese di mantenimento.

Un calcolo semplice per capire il disastro che si sta consumando:

1. Il docente italiano ha uno stipendio medio di circa 1.400,00 Euro mensili.
2. Una volta trasferito al nord, dovrà inevitabilmente prendere in locazione un immobile.

3. Secondo il mercato immobiliare delle locazioni, il prezzo di tali contratti si aggira tra gli 800,00 euro (abitazione dignitosa).

4. Quindi, facendo un rapido calcolo matematico:  $1500,00 - 800,00 = 600,00$ .

5. Con le residue 600,00 Euro il docente dovrà coprire i costi relativi alle utenze (circa 200,00 euro mensili), al proprio sostentamento alimentare (circa 200,00 mensili) ed agli spostamenti mensili per poter riabbracciare i propri cari, principalmente i figli minori (200 euro settimanali costi biglietti aerei). Oltre le varie ed eventuali (farmaci, spese mediche, trasporti, benzina)

6. Quindi  $600,00 - 200,00 - 200,00 - 200,00 * 4$  settimane: - 600,00.

7. Orbene, alla fine del mese il docente sarà sotto di ben Euro 600,00, con l'inevitabile conseguenza che dovrà richiedere, se gli va bene, il supporto economico di amici e parenti (per i fortunati che hanno il coniuge impiegato. Si pensi ai docenti che hanno i coniugi disoccupati, cassaintegrati, licenziati).

Ai docenti non rimarrà più nulla. Un impoverimento becero legittimato da scelte irrazionali in perfetta antitesi con l'art. 36 della nostra carta costituzionale, a tenore del quale *“Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro ed in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé ed alla famiglia una esistenza libera e dignitosa”*.

Il piano di mobilità avversato, ed i provvedimenti in questa sede impugnati che dello stesso sono espressione, violano la norma costituzionale testé citata ed i principi fondamentali che dalla stessa si fanno discendere: a) il principio della proporzione fra retribuzione e quantità e qualità del lavoro svolto (principio della retribuzione proporzionata); b) il principio secondo cui la retribuzione deve essere

in ogni caso sufficiente ad assicurare al lavoratore ed alla sua famiglia una esistenza libera e dignitosa (principio della retribuzione sufficiente o della retribuzione familiare).

Non solo. Come noto, l'art. 97 Cost. impone alla pubblica amministrazione di agire secondo il principio del buon andamento e dell'imparzialità. Principio di rilevanza anche comunitaria: in questi termini l'art. 41 della Carta di Nizza, il quale riconosce il diritto ad una buona amministrazione.

La lamentata illegittimità si apprezza con solare evidenza nella condotta omissiva del MIUR il quale, nonostante i ben noti vantaggi nonché le rassicurazioni provenienti dal mondo politico, non ha ancora provveduto, **COLPEVOLMENTE**, alla fusione **degli organici (fatto e diritto)** (Si ricorda, per quanto attiene ai problemi di natura finanziaria lamentati dal Ministero per l'ampliamento ed unione degli organici, che sul punto ha già risposto la sentenza Mascolo al punto 110, escludendo che i problemi di bilancio possano giustificare gli abusi e che, per gli organici, è tuttora in vigore l'art 14 della legge 270/82 che disciplina le Dotazioni organiche aggiuntive che consentono l'apprestamento di un contingente di insegnanti, di ruolo, da utilizzare per coprire eventuali cattedre scoperte, contingente mai attivato in questi anni)

**Se il MIUR avesse prontamente provveduto alla fusione dei due binari oggi i ricorrenti sarebbero rimasti nelle proprie Provincie di appartenenza.**

Per la migliore intelligenza di quanto si va dicendo è bene ritornare alla sentenza Mascolo, nella quale il Giudicante ha statuito sulla illegittimità della normativa nazionale per i contratti a termine nel comparto scuola per la copertura di posti vacanti e disponibili,

ricomprendendo anche le cattedre al 30 giugno. Non è revocabile in dubbio, infatti, che il cosiddetto organico di diritto, al quale il Miur vorrebbe limitare gli effetti della sentenza “Mascolo” (per lo Stato disastrosi dal punto di vista economico), si riferisce ad un organico fittizio e in ogni caso insufficiente a garantire il regolare svolgimento dell’anno scolastico. La Corte di Giustizia, invero, non ha specificato doversi trattare di disponibilità “in organico di diritto o di fatto” ma si è riferita alla semplice circostanza che tali cattedre risultino effettivamente vacanti. Come si è visto, inoltre, le cattedre di sostegno - in virtù dei vincoli di bilancio - vengono inserite in minima parte in organico “di diritto” e, pertanto, tali cattedre non risulterebbero “vacanti”. A ciò si aggiunge che la sentenza “Mascolo, al punto 110, spiega che le considerazioni di bilancio non sono idonee ad escludere l’abuso del ricorso al contratto a termine. Ciò che conta non è il rispetto di disposizioni che potrebbero anche risultare “obiettive” e giustificabili, quanto osservare qual è il risultato pratico cui si perviene con la trasformazione dell’organico funzionale in organico di diritto che potrebbe avere l’effetto di limitare l’esodo di docenti da Sud verso Nord. La determinazione dell’organico delle scuole risulta di fondamentale importanza e, quindi, indispensabile per poter gestire le operazioni e relative alla mobilità, alle utilizzazioni e alle assunzioni in ruolo del personale scolastico e, più in generale, per garantire un puntuale e ordinato inizio dell’anno scolastico. Le procedure legate alla mobilità del personale docente, di per sé complesse, risultano spesso rallentate anche da croniche carenze nella macchina amministrativa. Si tratta di carenze che determinano talvolta l’assegnazione dei docenti ad anno scolastico inoltrato, compromettendo fortemente il diritto allo studio degli alunni anche in situazione di handicap. Questi ed altri problemi, quindi, sono legati anche alla storica differenza tra organico di diritto ed organico di fatto.

Ora è chiaro ed evidente che le problematiche legate alla recente mobilità, soprattutto in relazione all'esodo di massa dei docenti del sud, potranno essere risolte solamente quando sarà superata la tradizionale divaricazione tra organico di diritto e organico di fatto che ha caratterizzato in questi anni la gestione del personale docente. La procedura di assunzione a tempo indeterminato prevede l'assegnazione, per il primo anno, di una sede di assegnazione provvisoria. Essa può essere una cattedra al 30 giugno qualora la stessa sia stata lasciata libera da personale di ruolo utilizzato o in assegnazione provvisoria su posti vacanti e disponibili al 31 agosto della medesima provincia. Bene, certamente la trasformazione dei posti in deroga, quindi sull'organico di fatto, in organico di diritto contribuirebbe considerevolmente a migliorare la situazione illustrata. Da sempre i criteri adottati dall'Amministrazione nel determinare gli organici in base ai dati previsionali degli iscritti, ha sottolineato con determinazione il notevole scostamento fra gli alunni acquisiti al sistema e quelli realmente frequentanti che è stato pesantemente penalizzato con l'attribuzione di oltre un centinaio di posti in meno, comprimendo l'offerta formativa delle Regioni. In considerazione di quanto sopra, quindi, la lettura comunitaria della Sentenza della Corte di Giustizia che afferma l'illegittimità della normativa nazionale per i contratti a termine nel comparto scuola per la copertura di posti vacanti e disponibili ricomprende anche le cattedre al 30 giugno. Come si è visto, le cattedre di sostegno -in virtù dei vincoli di bilancio- vengono inserite in minima parte in organico "di diritto" e, pertanto, tali cattedre non risulterebbero "vacanti". La sentenza "Mascolo", al punto 110, spiega che le considerazioni di bilancio non sono idonee ad escludere l'abuso del ricorso al contratto a termine. Ciò che conta non è il rispetto di disposizioni che potrebbero anche risultare "obiettive" e giustificabili, quanto osservare qual è il risultato pratico cui si perviene



(cfr. punto 97, sent. cit.). La distinzione tra Organici è quindi, in netta antitesi con i principi di cui alla Sentenza Mascolo e lo Stato italiano ha ben piena contezza di tale discrepanza. Unire i due organici significherebbe limitare in toto l'esodo di massa cui assistiamo inermi dal 1° Settembre 2016. Sarebbe una scelta pratica, fondata su principi di efficienza ed economicità della gestione amministrativa, che limiterebbe i danni di questa malata mobilità. **Due organici isolati non presentano alcun aspetto pratico. Un organico uniforme sì! La trasformazione in unico organico, quindi, permetterebbe ai docenti del sud di rimanere vicino alle proprie case ed ai propri affetti a mezzo dell'assegnazione nella sede provvisoria.**

***VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL TRATTATO UE – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO CE 1612/1968 - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE D.LGS. 151/2001 – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE ART. 29 DELLA COSTITUZIONE.***

Come ben noto, tra i pilastri dei trattati UE, il principio della libera circolazione dei lavoratori e il conseguente divieto di ogni discriminazione in ragione della cittadinanza per l'accesso al lavoro, di cui agli artt. 1 e 7, del regolamento CE n. 1612/1968, è stato la base delle richieste della Commissione all'Italia, di applicare al lavoro pubblico le stesse regole che governano quello privato. Orbene, gli atti impugnati sono totalmente in antitesi con gli standard comunitari sopra descritti.

Ora, l'equiparazione tra lavoro pubblico e lavoro privato, in apparenza, rafforzata dalla modifica dell'art. 97 della Costituzione con la legge costituzionale n.1/2012 a decorrere dal 1° gennaio 2014, vede l'introduzione del seguente comma: «*Le pubbliche amministrazioni, in coerenza con l'ordinamento dell'Unione europea, assicurano la parità*

*di bilancio e la sostenibilità del debito pubblico».* La nuova disposizione costituzionale, infatti, integrando e rafforzando l'art.117, comma 1, Cost., obbliga le pubbliche amministrazioni a tener conto, nell'azione amministrativa, dell'intero quadro normativo Ue, per raggiungere l'obiettivo generale della parità di bilancio, rispettando (e applicando) anche le direttive sociali che riguardavano l'organizzazione del lavoro e la disciplina dei rapporti di lavoro.

***La recente mobilità dei docenti doveva essere, quindi, informata ai principi che regolano anche i rapporti privati. Da ciò consegue l'obbligo per lo Stato di garantire nei riguardi dei ricorrenti la corretta applicazione dei principi validi per l'impiego privato con riguardo alla c.d. indennità di trasferta nel caso di mobilità imposta dal datore di lavoro.***

Peraltro, in tema di mobilità obbligatoria e volontaria, nell'ambito dei rapporti di lavoro di cui all'art. 2, comma 2, dello stesso D.lgs. n. 165/01, i dipendenti possono essere trasferiti all'interno della stessa Amministrazione o, previo accordo tra le Amministrazioni interessate, in altra Amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso Comune ovvero a distanza non superiore a 50 chilometri dalla sede cui sono adibiti, con la contestuale previsione di un Fondo destinato al miglioramento dell'allocazione del personale presso le P.A., da attribuire alle Amministrazioni destinatarie dei processi, nonché delle modalità per provvedere alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione di tale previsione. ***Gli strumenti previsti dalle riforme testé citate non sono state applicate nel settore scuola (settore a pieno titolo rientrante nel genus del pubblico impiego), gravando i docenti di oneri non dovuti e di disagi contrari alla ratio della riforma.***

## **INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI**

1.     PREFAZIONE  
PAG. 1
2.     SEZIONE I – MODULISTICA  
PAG. 7
3.     SEZIONE II RECLAMI E CONCILIAZIONI  
PAG. 29
4.     SEZIONE III – ORIENTAMENTO DEI TRIBUNALI  
PAG. 45
5.     SEZIONE IV – RICORSO CAUTELARE EX 700 O RICORSO  
DI MERITO? PAG. 49
6.     SEZIONE V – LETTERA APERTA CONTRO LA MOBILITA'  
PAG. 53
7.     SEZIONE VI– SISTEMA DELLE PRECEDENZE  
PAG. 61
8.     SEZIONE VII – LA FONTE NORMATIVA PRIMARIA  
PAG. 66
9.     OPUSCOLI  
PAG. 70
10.    Opuscolo sul pre ruolo paritarie  
PAG. 72
11.    Opuscolo assegnazione posti sostegno in deroga  
PAG. 83

12. Opuscolo organico potenziato

PAG. 87

13. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE.

PAG. 88